

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIII LEGISLATURA

---

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

635° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

---

**I N D I C E****Commissioni permanenti**

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....                   | <i>Pag.</i> 13 |
| 2 <sup>a</sup> - Giustizia .....                              | » 20           |
| 3 <sup>a</sup> - Affari esteri.....                           | » 24           |
| 4 <sup>a</sup> - Difesa .....                                 | » 30           |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio.....                                | » 37           |
| 6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....                       | » 40           |
| 7 <sup>a</sup> - Istruzione.....                              | » 55           |
| 8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....          | » 58           |
| 10 <sup>a</sup> - Industria.....                              | » 87           |
| 12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità.....                        | » 92           |
| 13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali ..... | » 97           |

**Commissioni riunite**

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro) ..... | <i>Pag.</i> 4 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|

**Giunte**

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Elezioni e immunità parlamentari ..... | <i>Pag.</i> 3 |
|----------------------------------------|---------------|

**Organismi bicamerali**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Questioni regionali.....     | <i>Pag.</i> 107 |
| RAI-TV .....                 | » 109           |
| Mafia .....                  | » 110           |
| Riforma amministrativa ..... | » 112           |
| Infanzia.....                | » 117           |

**Sottocommissioni permanenti**

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri..... | <i>Pag.</i> 118 |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....              | » 121           |
| 7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri.....            | » 128           |

---

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| CONVOCAZIONI ..... | <i>Pag.</i> 129 |
|--------------------|-----------------|

## **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

**269<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PREIONI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

***Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dall'onorevole Marco Boato, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 10890/90 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano***

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 22 luglio e proseguito nelle sedute del 27 luglio, del 16 e del 23 settembre, del 14 ottobre 1999, del 19 e del 26 settembre 2000.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi nuovamente, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, l'onorevole Marco BOATO.

Gli rivolgono domande i senatori MUNGARI, RUSSO e LUBRANO DI RICCO.

Congedato l'onorevole Boato, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 15.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE

**1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)**

**11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)**

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

**19<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
**SMURAGLIA**

*Interviene il ministro per la solidarietà sociale Turco.*

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

### *IN SEDE REFERENTE*

**(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri

**(2840) SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale**

**(4305) CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale**

**(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità**

**(263) PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza**

**(4663) RUSSO SPENA ed altri. – Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000**

(Seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 settembre.

In apertura di seduta, il PRESIDENTE informa la Commissione che il Presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome, con una lettera del 22 settembre, ha richiesto un'audizione sui contenuti del disegno di legge n. 4641. In conseguenza di tale richiesta, anche in relazione alla convocazione della Conferenza della capigruppo nella mattina del 26 settembre, egli ha ritenuto di dover convocare per lo stesso giorno l'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>, integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici, sulla programmazione dei lavori, al fine di valutare la possibilità di ascoltare i rappresentanti delle Regioni, anche in rapporto alla decisione della conferenza dei Capi-gruppo, adottata nella stessa giornata, poco prima della riunione dell'Ufficio di Presidenza, di rinviare di una settimana l'inizio della discussione in Aula del disegno di legge n. 4641, originariamente prevista per il 26 settembre stesso. L'Ufficio di Presidenza ha quindi deciso di prendere in considerazione la richiesta di audizione, ritenendo che vi fossero motivi di cortesia istituzionale sufficienti a giustificare una deroga alla deliberazione adottata dalle Commissioni riunite al termine della discussione generale, con la quale si era escluso di svolgere audizioni sui provvedimenti all'esame congiunto. Si è pertanto deciso di convocare i rappresentanti delle Regioni per giovedì 28 settembre alle ore 13. Nella stessa giornata del 26 settembre, subito dopo la comunicazione per le vie brevi alla segreteria della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome della data dell'incontro, è pervenuta, via fax, una nota del Presidente della Conferenza stessa, con la quale si rinunciava all'audizione, ritenendo inopportuno il suo svolgimento prima della chiusura dei lavori della Conferenza degli assessori regionali ai servizi sociali e della successiva Conferenza dei presidenti. Da parte di qualche senatore – e in particolare in una lettera del senatore Lauro, sulla quale riferirà più oltre – si è eccepito che tale nota dovesse essere interpretata come richiesta di rinvio e non come una definitiva rinuncia. A prescindere da tale obiezione, che peraltro non sembra fondata, dato che nella predetta nota non vi era alcuna richiesta di rinvio dell'incontro, la Presidenza delle Commissioni riunite ha ritenuto di dover comunicare immediatamente a tutti i componenti delle stesse che non vi erano più le condizioni per svolgere l'audizione programmata. Considerato tuttavia che nel nuovo calendario dei lavori il disegno di legge n. 4641 era stato iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per giovedì 5 ottobre, d'accordo con il presidente Villone, il presidente Smuraglia ha ritenuto necessario procedere all'odierna convocazione delle Commissioni riunite, per valutare la sussistenza delle condizioni per concludere l'esame in sede referente. Successivamente è pervenuto alla Presidenza delle Commissioni riunite il documento delle Regioni contenente le osservazioni al disegno di legge sull'assistenza. Il testo del documento è a disposizione di tutti i senatori. Poiché nella lettera di accompagnamento sottoscritta dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome non vi è alcun accenno ad una richiesta di incontro, è da ritenersi superata la reiterazione della richiesta di audizione delle Regioni avanzata dal senatore Lauro con una lettera inviata in

data 20 settembre, nel presupposto che la Conferenza stessa avesse rinunciato temporaneamente – e non definitivamente, come risulta invece inequivocabilmente dall'invio del documento – ad essere ascoltata dalle Commissioni riunite.

Dà quindi la parola ai relatori, affinché riferiscano sui contenuti del documento trasmesso dalle Regioni, ed esprimano il loro avviso nel merito dello stesso.

Il senatore BATTAFARANO, relatore per la 11<sup>a</sup> Commissione permanente, che interviene anche a nome del relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione permanente, senatore Lino Diana, sottolinea preliminarmente che nella premessa del documento delle Regioni vi è un forte richiamo alla necessità di pervenire entro la fine della corrente legislatura all'approvazione della legge-quadro di riforma del sistema dell'assistenza sociale. Nella stessa premessa si richiamano poi i principi generali della legge, così come essi risultano enunciati nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Si sottolinea inoltre l'esigenza di adottare quanto prima l'atto di indirizzo e coordinamento sulla natura e il contenuto della integrazione socio-sanitaria, ai sensi dell'articolo 3-*septies* del decreto legislativo n. 229 del 1999, e i relatori non possono che concordare su tale richiamo, rispetto al quale si potrebbe prevedere l'approvazione di uno specifico ordine del giorno da parte delle Commissioni riunite.

Per quanto riguarda le osservazioni generali contenute nel documento, va sottolineata in particolare la lettera *b*), relativa al raccordo tra la normativa del disegno di legge all'esame con i principi e le indicazioni contenuti nella legge n. 59 del 1997 e nel decreto legislativo n. 112 del 1998, che assegna alle Regioni particolari compiti di programmazione e coordinamento in sinergia con il ruolo delle autonomie locali e dei soggetti operanti nel terzo settore. A tale proposito, occorre osservare che all'articolo 8 del disegno di legge n. 4641, e soprattutto ai commi 2, 3 e 5, è contenuto un esplicito richiamo al decreto legislativo n. 112 del 1998, quale normativa di riferimento per l'esercizio delle competenze delle Regioni in materia di assistenza. Lo stesso richiamo è contenuto anche al comma 1 del successivo articolo 9, relativamente all'esercizio delle competenze dello Stato, e pertanto si può affermare che, per quanto riguarda la segnalazione delle Regioni, il disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento offre già adeguate garanzie. Alla lettera *c*) delle osservazioni generali, le Regioni evidenziano poi un eccesso di raccordo diretto tra Stato ed autonomie locali all'articolo 23 del disegno di legge n. 4641, riguardante la sperimentazione del reddito minimo di inserimento. Si lamenta, di conseguenza, una limitazione di fatto della funzione di governo delle politiche sociali spettante alle Regioni; tale obiezione non sembra però tenere adeguatamente conto della formulazione dell'articolo 23, che prevede la consultazione della Conferenza unificata Stato-Regioni. Il documento prosegue poi con alcune osservazioni specifiche, indicando esplicitamente come prioritaria quella relativa al Fondo sociale istituito dalla legge n. 441 del 1997. Le Regioni ritengono infatti che il regola-

mento previsto dall'articolo 20 non garantisca adeguatamente l'utilizzo delle risorse finanziarie per l'assistenza contenute nelle diverse leggi di settore. Nel sottolineare la criticità normativa del Fondo sociale, le Regioni propongono di inserire nella legge finanziaria 2001 specifiche disposizioni che sanciscano la confluenza nel Fondo stesso dei finanziamenti disposti dalle singole leggi di settore, demandando alle Regioni il compito di provvedere alla successiva ripartizione delle risorse agli enti locali ed agli altri soggetti sociali previsti dalla programmazione regionale. La questione è senz'altro degna della massima attenzione e la soluzione prospettata dalle Regioni sembra senz'altro meritevole di essere presa in considerazione.

Un punto ulteriore, alla lettera *a*) delle osservazioni specifiche, riguarda poi l'articolo 10 del disegno di legge n. 4641: le Regioni eccepiscono che demandando al Governo la potestà di emanare un decreto legislativo di riordino delle IPAB viene precluso loro qualsiasi intervento normativo attinente al ruolo di tali istituti nel contesto della programmazione regionale. In realtà, anche tale osservazione deve essere verificata alla luce del contenuto effettivo dell'articolo 10 del disegno di legge n. 4641: in particolare, al comma 1, la lettera *h*) conferisce significative competenze alle Regioni per quanto attiene allo scioglimento delle IPAB e alla lettera *a*) viene indicato come primo principio di delega l'inserimento delle IPAB nel contesto della programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Un'altra osservazione riguarda le disposizioni di cui all'articolo 29, nella parte in cui si prevede l'assunzione di cento unità di personale per lo svolgimento di funzioni centrali del Dipartimento affari sociali: i rilievi delle Regioni in proposito appaiono non condivisibili, in quanto interferiscono sull'esercizio di competenze riservate esclusivamente allo Stato.

In conclusione il relatore Battaferano ritiene che il documento delle Regioni costituisca un importante contributo all'approfondimento dei contenuti del disegno di legge n. 4641; in quanto tale, esso non sembra porre ostacoli all'ulteriore corso dell'*iter* parlamentare di esso e, soprattutto in alcune parti, in particolare per quel che riguarda le proposte relative al Fondo sociale, prospetta proposte meritevoli di essere prese in considerazione.

Il senatore PASTORE osserva che le vicende delle ultime settimane confermano la giustezza e la coerenza della linea adottata dai gruppi politici dell'opposizione nel corso dell'esame dei disegni di legge in titolo. In particolare, si conferma l'opportunità dell'acquisizione del parere delle Regioni, che – ove fosse stata accolta la proposta di audizione, avanzata dal senatore Zanoletti al termine della discussione generale – avrebbe potuto concorrere più efficacemente ad orientare il lavoro e le riflessioni delle Commissioni riunite, impegnate nell'esame di un provvedimento destinato ad incidere direttamente sulle competenze delle Regioni stesse e delle autonomie locali.

In questa fase dell'*iter* parlamentare vi sono le condizioni per proseguire l'esame congiunto, dato che la sua parte politica e gli altri gruppi dell'opposizione non contestano la necessità di pervenire all'approvazione definitiva del provvedimento entro la fine della corrente legislatura, bensì la «blindatura» del testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Occorre però procedere nel rispetto delle prerogative del Senato – che non può limitarsi a recepire passivamente le decisioni adottate dalla Camera dei deputati – dei gruppi politici, dei singoli parlamentari e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nella riforma del sistema dell'assistenza pubblica: è possibile, cioè, apportare al disegno di legge n. 4641 le modifiche che si rendono necessarie e trasmettere alla Camera dei deputati un testo che può essere approvato definitivamente prima della fine della legislatura. Purtroppo, le forze politiche della maggioranza non intendono accedere a questo punto di vista, malgrado le osservazioni critiche delle Regioni, che investono direttamente la problematica del raccordo tra i diversi livelli di Governo. Il relatore Battafarano ha espresso con ampiezza il suo punto di vista sul documento trasmesso dalle Regioni, ma è irragionevole sostenere che in esso non vi siano elementi di critica nei confronti del testo all'esame e che comunque non sia possibile accogliere un numero limitato di modifiche, senza per questo compromettere la possibilità di una rapida approvazione del provvedimento.

Secondo il senatore ZANOLETTI il relatore ha fornito una interpretazione eccessivamente tranquillizzante del documento trasmesso dalle Regioni. Esso, a suo avviso, è invece esplicito nell'indicare le modifiche che dovrebbero essere apportate al disegno di legge in discussione: basti pensare, in proposito, alla lettera a) della parte contenente le osservazioni generali, in cui si afferma che il testo trasmesso dalla Camera dei deputati propone un numero eccessivo di rinvii ad atti di normazione secondaria che rischiano di appesantire l'esercizio della autonomia delle Regioni e degli Enti locali. È bene quindi che i gruppi della maggioranza abbandonino la loro posizione di pregiudiziale chiusura nei confronti di qualsiasi proposta emendativa e prendano in considerazione la possibilità di intervenire sul disegno di legge n. 4641, introducendo in esso alcune limitate ma qualificanti modifiche.

Il senatore BONATESTA ritiene che la lettera con cui il Presidente Ghigo ha comunicato di rinunciare all'audizione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, ricordata dal Presidente all'inizio della seduta, avrebbe dovuto essere interpretata come richiesta di differimento più che come rinuncia definitiva all'audizione, diversamente da quanto affermato dal Presidente stesso. Altrettanto opinabile è l'interpretazione del documento delle Regioni fornita dal relatore Battafarano, volta a dimostrare un improbabile assenso delle Regioni stesse al testo trasmesso dalla Camera dei deputati. In realtà, le Regioni indicano puntualmente le parti del disegno di legge n. 4641 da modificare, laddove lamentano l'eccessivo ricorso ad atti di normazione secondaria, ovvero



sottolineano la necessità di un migliore coordinamento delle disposizioni all'esame con la legge n. 59 del 1997 e con il decreto legislativo n. 112 del 1998. Indicazioni puntuali sono poi contenute relativamente alla necessità di modificare l'articolo 10, di riordino delle IPAB, e l'articolo 20, per la parte relativa al fondo sociale, dato che, per questo ultimo profilo, la soluzione ipotizzata dal relatore di proporre un emendamento alla legge finanziaria del 2001 appare eccessivamente aleatoria e di incerta attuabilità. Non va infine sottovalutata la contrarietà manifestata dalle Regioni nei confronti delle assunzioni previste dall'articolo 29.

Nel corso dell'esame in sede referente, i gruppi dell'opposizione hanno segnalato con puntualità gli aspetti più critici del disegno di legge, senza peraltro mai perdere di vista l'esigenza di pervenire all'approvazione della legge di riforma dell'assistenza sociale nel termine della legislatura in corso. Poiché vi è tempo sufficiente, prima di tale scadenza, per introdurre alcune modifiche ed ottenere su di esse la pronuncia dell'altro ramo del Parlamento, i motivi del rifiuto pregiudiziale opposto dai gruppi politici di maggioranza e dal Governo nei confronti di qualsiasi proposta dell'opposizione vanno ricercati in preoccupazioni di tipo prettamente elettorale, che poco o nulla hanno a che fare con la qualità delle norme all'esame. Le attuali difficoltà dell'*iter* di approvazione della riforma, pertanto, non vanno ricondotte ad una presunta volontà ostruzionistica dell'opposizione, pur evocata in modo strumentale da alcuni organi di stampa, bensì nell'irrigidimento della maggioranza, che non vuole neanche prendere in considerazione il punto di vista di talune associazioni, certamente distanti politicamente dalla sua parte politica e dai gruppi del centro-destra, fortemente critico nei confronti del testo trasmesso dalla Camera fino al punto di eccepirne l'incostituzionalità.

Il presidente SMURAGLIA osserva che la discussione in corso non può prescindere da un'attenta considerazione dell'attuale stato dell'*iter* dei disegni di legge in titolo: poiché le Commissioni riunite hanno già proceduto alla votazione sugli emendamenti fino all'articolo 21 ed è in corso la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 22, occorre decidere oggi sulla possibilità di concludere l'esame in sede referente e di conferire il mandato di riferire ai relatori in tempi compatibili con l'inizio della discussione in Assemblea sui disegni di legge n. 4641 e connessi previsto per il 5 ottobre. Questo e non altro è infatti l'oggetto della discussione odierna, né è ipotizzabile che le Commissioni riunite possano tornare ad affrontare questioni già decise con il voto.

Il senatore LAURO, constatando che il documento delle Regioni presenta proposte molto chiare e osservazioni fortemente caratterizzate, ritiene che dovrebbero essere riaperti i termini per la presentazione degli emendamenti, a fronte del persistente atteggiamento di chiusura dei gruppi politici di maggioranza del Governo nei confronti delle proposte dell'opposizione. Ove la Presidenza non intenda accogliere tale richiesta, la sua parte politica ritiene preferibile che si giunga ad iniziare la discussione in

Assemblea senza aver concluso l'esame in sede referente. Sarebbe inoltre opportuno conoscere la posizione del Ministro sulla proposta di integrazione del disegno di legge finanziaria 2001, per quanto attiene alle modifiche suggerite dalle Regioni in ordine alla disciplina del Fondo sociale.

Il PRESIDENTE fa presente che l'esame dei disegni di legge in titolo presso le Commissioni riunite è iniziato, per la parte relativa al disegno di legge n. 4641 il 22 giugno 2000. Il parere delle Regioni perviene in una fase molto avanzata dell'esame, come egli ha precedentemente ricordato, e pertanto, anche da un punto di vista strettamente regolamentare, non ritiene possibile riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti, nel momento in cui gran parte degli stessi sono già stati sottoposti al voto delle Commissioni riunite.

Secondo il senatore PELELLA il relatore Battaifarano ha proposto una lettura convincente e non strumentale del documento delle Regioni, prospettando un giudizio obiettivo sui rilievi critici contenuti in esso. Peraltro, la discussione odierna ha fatto registrare la convergenza di tutti i gruppi politici sulla necessità di pervenire ad una riforma sull'assistenza sociale entro il termine della corrente legislatura. È auspicabile pertanto che il contributo alla discussione offerto dalle Regioni non sia utilizzato con fini dilatori, dato che la strumentalizzazione elettoralistica può essere ravvisata anche nell'atteggiamento di quanti cercano di impedire l'approvazione definitiva del provvedimento, reclamata inequivocabilmente dalle Regioni stesse. Il relatore Battaifarano ha sottolineato senza remore i punti critici del documento delle Regioni ed ha prospettato la possibilità di prenderne in considerazione gli aspetti più significativi attraverso la presentazione di appositi ordini del giorno. Altri rilevanti profili possono poi trovare un'adeguata trattazione nell'ambito del disegno di legge finanziaria. Sarebbe pertanto opportuno, a suo parere, completare l'esame in sede referente del disegno di legge n. 4641, senza irrigidimenti nell'ipotizzare rinvii all'altro ramo del Parlamento che, è bene ricordarlo, ha trattato per tre anni i disegni di legge sulla riforma del sistema dell'assistenza sociale, utilizzando gran parte di tale periodo per svolgere su di essi un lavoro ampio e responsabile, che ha coinvolto le forze politiche della maggioranza e dell'opposizione. Spetterà poi all'Assemblea del Senato valutare le modalità più idonee a rendere espliciti e a valorizzare i suggerimenti contenuti nel documento delle Regioni.

Il ministro TURCO rileva che il documento delle Regioni pone con grande forza la necessità di pervenire all'approvazione del provvedimento all'esame prima della chiusura della legislatura e ritiene non forzata l'interpretazione del documento stesso fornita dal senatore Battaifarano, che ha colto la valutazione, articolata e sostanzialmente positiva, che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome ha espresso sul provvedimento. Con riferimento alle proposte delle Regioni sul Fondo sociale osserva che la richiesta di eliminare il vincolo di destinazione, pre-

visto dalle leggi di settore sui servizi sociali, va valutata anche tenendo conto del punto di vista di province e comuni, che, diversamente dalle Regioni, guardano prevalentemente con favore al mantenimento di un sistema di trasferimenti regolato dalla legislazione settoriale. Sulle altre osservazioni specifiche delle Regioni, annuncia che l'atto di indirizzo e coordinamento relativo alla integrazione socio-sanitaria, previsto dall'articolo 3-septies del decreto legislativo n. 229 del 1999, è in corso di avanzata definizione. Dopo avere richiamato l'attenzione sulla differenziazione delle posizioni delle singole Regioni sulla riforma dell'assistenza sociale, emersa anche in precedenti documenti, ma mai in modo tale da configurare uno stravolgimento del disegno di legge all'esame, il Ministro sottolinea la peculiarità della disciplina del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, nel contesto generale della riforma dell'assistenza, che esalta la funzione di governo strategico attribuita alle Regioni. Con riferimento alle IPAB, occorre ricordare che il comma 2 dell'articolo 10 prevede esplicitamente il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni sullo schema di decreto legislativo.

Come è stato evidenziato dal relatore, il ruolo delle Regioni, già di grande rilevanza, può essere ulteriormente valorizzato, senza apportare emendamenti al testo in discussione: il Governo è disponibile pertanto ad affrontare, nella imminente sessione di bilancio, la questione, posta dalle Regioni, della confluenza nel Fondo sociale unico dei finanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore in tema di servizi sociali, tenendo però presente che il punto presenta profili di delicatezza per l'articolazione delle posizioni dei diversi livelli di governo.

Il Ministro ricorda quindi che il dibattito alla Camera dei deputati si è caratterizzato per un costante dialogo tra tutti i gruppi politici, da lei costantemente favorito, che ha portato all'astensione dei gruppi politici di opposizione nel voto finale. Si rammarica che lo stesso spirito di collaborazione non si sia potuto esprimere anche in Senato, per l'atteggiamento di chiusura adottato dai gruppi dell'opposizione, che hanno presentato centinaia di proposte emendative, di segno contraddittorio, tendenti a minare l'impianto del provvedimento, anziché indicare le questioni fondamentali sulle quali qualificare le proprie proposte emendative per farne terreno di confronto con le forze politiche di maggioranza e con il Governo.

Il senatore MULAS ribadisce che l'atteggiamento delle opposizioni è stato diverso da quello rilevato dal ministro Turco e che il rilevante numero delle proposte emendative è stato determinato dalla volontà dei gruppi della maggioranza di approvare, senza alcuna modificazione, il testo licenziato dalla Camera dei deputati. Si dichiara comunque disponibile a prendere in esame quella che, a suo parere, appare come una nuova proposta del Ministro Turco, che presupporrebbe peraltro la riformulazione delle proposte emendative da parte dei gruppi dell'opposizione.

Dopo che il MINISTRO ha chiarito di non aver voluto formulare alcuna proposta nel senso indicato dal senatore Mulas, poiché le sue consi-

derazioni avevano valore retrospettivo, il PRESIDENTE, ribadita l'impossibilità di prescindere dal lavoro svolto finora dalle Commissioni riunite, prende atto delle posizioni assunte dai Gruppi politici dell'opposizione, che non ravvisano la sussistenza delle condizioni per proseguire ed eventualmente concludere l'esame in sede referente.

Non essendo possibile procedere alla votazione degli emendamenti residui e alla conclusione dell'esame in tempi compatibili con inizio della discussione in Aula, egli riferirà all'Assemblea sui lavori delle Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

**573<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Intervengono il ministro per le politiche comunitarie Mattioli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini e per i trasporti e la navigazione Angelini.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(4808) Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce alla Commissione la senatrice BUCCIARELLI, la quale illustra analiticamente il contenuto del provvedimento in titolo, che reca essenzialmente misure per contenere il prezzo al consumo dei carburanti utilizzati dai mezzi adibiti al trasporto merci ed alla pesca al fine di contenere la diretta incidenza che l'andamento dei prezzi internazionali del petrolio esercita sui costi di queste attività. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole, ritenendo evidentemente sussistenti i presupposti di necessità e di urgenza.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

*IN SEDE REFERENTE*

**(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione,** approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri;

Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri, dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, del Consiglio regionale della Toscana; e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa

**(3632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CABRAS, dopo aver dato conto del contenuto del disegno di legge n. 3632, si sofferma analiticamente sul disegno di legge n. 4809, approvato dall'altro ramo del Parlamento. Di fronte all'alternativa tra una complessiva revisione della parte II della Costituzione e l'esigenza di apportare alcune puntuali modifiche al titolo V della medesima, con particolare riferimento all'ordinamento delle regioni, si è preferita quest'ultima soluzione, dopo un lungo e complesso dibattito che ha seguito l'insuccesso della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali. Il provvedimento in esame dunque si inserisce in un'articolata strategia riformatrice che ha realizzato i suoi primi traguardi con l'approvazione della legge costituzionale sull'elezione diretta dei Presidenti delle Giunte nelle regioni a statuto normale e con la definizione della riforma degli statuti speciali, all'attenzione del Senato per la seconda deliberazione prevista dall'articolo 138 della Costituzione. Questo disegno di legge mira a fornire risposte a una serie di esigenze da tempo segnalate dal sistema delle autonomie e, in primo luogo, garantisce una sicura copertura costituzionale a una serie di riforme realizzate con legge ordinaria, e in particolare alle cosiddette «leggi Bassanini».

Venendo quindi a considerare il merito del provvedimento, si sofferma in primo luogo sull'articolo 1 che novella l'articolo 114 della Costituzione, definendo l'articolazione degli enti che costituiscono la Repubblica.

L'articolo 2, riformulando l'articolo 116 della Costituzione, da un lato conferma le particolari condizioni di cui godono le cinque regioni a Statuto speciale e, dall'altro, prevede che anche alle regioni a statuto ordinario che lo richiedano possano essere attribuite condizioni particolari di autonomia, limitatamente peraltro ad alcune materie tassativamente indicate dalla disposizione in esame.

L'articolo 3, riscrivendo l'articolo 117 della Costituzione, modifica radicalmente la disciplina della potestà normativa delle regioni a statuto ordinario, cui viene attribuita una potestà legislativa piena in tutte le materie non espressamente indicate dalla disposizione in esame. Si prevede inoltre, al terzo comma del nuovo articolo 117, una particolare potestà legislativa concorrente in ordine a talune significative materie. A questo proposito osserva che negli ordinamenti degli stati federali si prevede l'esistenza di una Camera delle autonomie proprio per garantire una corretta disciplina delle materie in cui vi è concorrenza tra competenze dello Stato centrale e competenze degli Stati federati. In questa fase si è ritenuto op-

portuno non affrontare il problema della riforma del bicameralismo che tuttavia costituisce, a suo avviso, un tema ineludibile.

La revisione dell'articolo 118 contenuta nell'articolo 4 del provvedimento in esame, nell'affrontare e risolvere correttamente il problema della sussidiarietà verticale, affronta solo marginalmente, con una disposizione di principio contenuta nell'ultimo comma, il controverso tema della cosiddetta sussidiarietà orizzontale che dovrà essere, a suo avviso, più compiutamente esaminato nell'ambito di una revisione delle disposizioni contenute nella prima parte della Costituzione.

L'articolo 5, novellando l'articolo 119 della Costituzione, affronta il tema del cosiddetto federalismo fiscale introducendo una disciplina equilibrata dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali che tiene conto dell'esigenza di garantire un eguale trattamento a tutti i cittadini nel godimento dei diritti e dei servizi pubblici in tutto il territorio nazionale, e fissando al contempo il principio della compartecipazione delle regioni e degli altri enti locali al gettito dei tributi erariali riferibili al loro territorio. Si tratta di una soluzione equilibrata, frutto di una lunga discussione presso l'altro ramo del Parlamento, che tiene conto delle esigenze della finanza regionale e locale nel rispetto di essenziali diritti dei cittadini.

Richiama infine l'attenzione sulle disposizioni che prevedono la soppressione della normativa costituzionale che disciplina i controlli di legittimità e di merito sulle leggi e gli atti delle regioni. Si tratta di un elemento significativo della riforma in esame, che libera le regioni da vincoli sempre meno sopportabili, nel rispetto comunque del riparto delle competenze previsto dalle norme costituzionali e garantito dalla possibilità, per il Governo e le regioni, di ricorrere in via d'azione alla Corte costituzionale contro le leggi e gli atti aventi valore di legge che ritengano lesivi di tale riparto.

Il sottosegretario FRANCESCHINI, nel condividere le valutazioni formulate dal relatore, ricorda che il provvedimento in esame è frutto di un complesso dibattito presso l'altro ramo del Parlamento nonché di un'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni. Un analogo consenso non si è purtroppo registrato da parte dell'opposizione che ha addirittura abbandonato l'Aula della Camera in occasione del voto finale. L'approssimarsi della fine della legislatura e la considerazione dei tempi che sono richiesti per la procedura di revisione costituzionale lo spingono ad auspicare una sollecita definizione presso questo ramo del Parlamento del disegno di legge, così da garantirne la definitiva approvazione prima dello scioglimento delle Camere.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice DENTAMARO esprime innanzitutto la propria soddisfazione rilevando che la laboriosa attività svolta dalla Commissione per le riforme costituzionali trova un parziale ma importante risultato, ancorchè

indiretto, nel testo in discussione. Osserva, quindi, che ogni riforma costituzionale suscita diverse interpretazioni e si presta a varie modalità applicative, ma ritenendo nondimeno ingiustificati i tentativi di ridimensionare l'importanza innovativa della revisione concernente il sistema delle autonomie territoriali. Tale riforma, infatti, ha una sua importanza ben riconoscibile, sia nelle affermazioni di principio, laddove sono individuati anche gli enti locali quali soggetti costitutivi della Repubblica, sia nelle soluzioni più innovative, come l'inversione delle competenze legislative tra Stato e regioni sia, infine, in alcune novità significative come l'inclusione nella competenza legislativa concorrente delle materie inerenti ai rapporti internazionali e comunitari. Le potenzialità di quest'ultima innovazione sono davvero imponenti soprattutto se le regioni sapranno farne un uso appropriato specie in alcune realtà cosiddette di frontiera come quella della sua regione, la Puglia. Un'altra positiva novità consiste nella istituzione di un consiglio delle autonomie, che potrà essere la sede per verificare la vocazione autonomista delle regioni così come, per il Parlamento, sarà importante l'applicazione dell'articolo 11 del testo in esame, che prevede un'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con i rappresentanti delle regioni. Si tratta di una serie di soluzioni normative a carattere aperto, per le quali sarà particolarmente rilevante la scelta delle modalità applicative, al fine di realizzare sviluppi significativi in senso federalistico.

Il presidente VILLONE, nel riservarsi di pronunciare un proprio intervento in discussione generale, propone intanto di fissare un termine per emendamenti, avendo nel frattempo esaurito la fase procedurale in corso.

Dopo un breve intervento del senatore PASTORE che chiede di poter disporre del tempo necessario per la discussione generale, si conviene di fissare per le ore 12 di mercoledì 11 ottobre il termine degli emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 4809.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(4518-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Tremaglia; Pisanu ed altri; Pezzoni ed altri; modificato, in prima deliberazione, dal Senato, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*  
(Esame)

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO ricorda che il disegno di legge costituzionale è in fase di seconda deliberazione e prevede la revisione degli articoli 56 e 57, in adempimento a quanto previsto dal nuovo articolo 48, che ha istituito la circoscrizione elettorale Estero. Il testo in



esame definisce il numero di deputati (12) e senatori (6) da eleggere in quella circoscrizione e reca disposizioni transitorie dirette ad assicurare l'applicazione immediata delle nuove norme sin dalle prossime elezioni, disponendo anche della legge ordinaria di attuazione prevista dal nuovo testo dell'articolo 48. Invita, quindi, a proporre all'Assemblea del Senato l'approvazione del testo di revisione costituzionale in seconda deliberazione.

La senatrice PASQUALI, nell'auspicare un'approvazione sollecita e a larga maggioranza del testo in esame, rammenta l'impegno di Alleanza nazionale per la riforma di cui si discute, che è stato tradizionale e costante sino a che le norme in questione divenissero patrimonio comune.

La Commissione, infine, conferisce alla relatrice il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge costituzionale in seconda deliberazione.

*(4783) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000*, approvato dalla Camera dei deputati.  
(Esame e rinvio)

Il relatore BESOSTRI ricorda che la legge comunitaria 1999 prescrive al Governo di integrare i nuovi disegni di legge comunitaria con una relazione sullo stato di recepimento delle direttive. Poiché non si tratta della tradizionale relazione di accompagnamento ai disegni di legge, ritiene opportuno che tale documento sia fornito ufficialmente anche al Senato ancorché nell'esame del testo in seconda lettura.

Il testo del disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati sostanzialmente ripeteva il contenuto classico dei disegni di legge comunitaria con un capo I, disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari, e un capo II, disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega legislativa su singole questioni. Il testo licenziato dalla Camera è significativamente diverso da quello presentato dal Governo. Nel dare conto del contenuto del provvedimento, sottolinea alcuni aspetti che appaiono particolarmente rilevanti.

Il comma 3 dell'articolo 1 è stato modificato con l'aggiunta della previsione secondo la quale gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive comprese nell'allegato B devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti soltanto dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge. L'articolo 2, comma 1, lettera *b*), è stato modificato nel senso di specificare che l'attuazione di direttive vertenti su materie oggetto di delegificazione, ovvero su procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa, ha luogo attraverso l'adozione da parte del Governo di regolamenti autorizzati, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge. È stata, inoltre, aggiunta una lettera *h*) al comma 1 dell'articolo 2, volta a chiarire che i de-

creti legislativi dovranno individuare le procedure per salvaguardare l'univocità dei processi decisionali, la trasparenza nell'azione amministrativa e la chiarezza nell'attribuzione di responsabilità laddove le direttive da attuare possano dar vita a sovrapposizioni di competenze tra diverse amministrazioni statali.

La delega prevista dall'articolo 4 dovrebbe a suo avviso essere precisata in riferimento ai regolamenti comunitari vigenti alla data di riferimento della precedente legge comunitaria in quanto o si tratta di una proroga della delega già disposta e ciò dovrebbe essere espressamente affermato, oppure si tratta di una delega implicita, e ciò potrebbe essere in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione.

L'articolo 5 contiene una delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie attraverso l'emissione di testi unici.

L'articolo 6, introdotto dalla Camera, reca importanti modifiche alla legge n. 86 del 1989, al fine di valorizzare il ruolo del Parlamento nella cosiddetta fase ascendente, attraverso la previsione dell'obbligatorietà della richiesta di parere alle Camere da parte del Governo su tutti i progetti di atti comunitari.

Sempre la Camera ha apportato alcune modifiche per quel che riguarda l'articolo 7, concernente l'ulteriore attuazione della direttiva 85/384/CEE, recante norme in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni e di altri titoli nel settore dell'agricoltura. Sono state introdotte, inoltre, nel testo del disegno di legge specifiche disposizioni concernenti criteri speciali di delega per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (articolo 10) e 1999/29/CE, in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (articolo 9).

La Camera ha anche approvato un articolo aggiuntivo, l'articolo 11, volto a rinnovare la delega al Governo nell'attuazione della direttiva 96/48/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario.

Sono state introdotte, inoltre, disposizioni riguardanti modifiche a normative legislative già vigenti, rese necessarie a seguito dell'apertura in sede europea di specifiche procedure di infrazione o, comunque, riferite ad argomenti già ricompresi nel testo del disegno di legge. Si tratta, in particolare, degli articoli 13, 14, 15 e 16, concernenti, rispettivamente, le discipline in materia attività televisive, di tasse e diritti marittimi, di qualità delle acque di balneazione e di sicurezza dei lavoratori addetti ai videoterminali.

Infine, per quel che riguarda gli allegati al disegno di legge, essi sono stati oggetto di modifiche nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati volte principalmente a trasferire direttive dall'allegato A all'allegato B, al fine di favorire un più ampio coinvolgimento delle Camere nell'esame dei provvedimenti di recepimento delle direttive. Questa facoltà dovrebbe essere usata con discrezione sia per non ridurre l'efficacia del controllo parlamentare sia per non aggravare inutilmente il processo di recepimento.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore PASTORE osserva che il disegno di legge, come nella tradizione, prevede due vie fondamentali di recepimento, legislativa e regolamentare: considerata la maggiore flessibilità, almeno in astratto, dello strumento regolamentare, domanda se sia stato esperito ogni approfondimento per ampliare la sfera di attuazione regolamentare rispetto a quella legislativa, soprattutto riguardo ad alcuni argomenti che a una prima valutazione non esigono certamente lo strumento della legge.

Il relatore BESOSTRI replica osservando che le direttive dell'allegato C sono coerentemente destinate al recepimento in via regolamentare, considerato che si tratta o di modifiche di precedenti direttive o di materie che non esigono una legge di recepimento. D'altra parte conviene sulla opportunità di verificare se tutte le direttive destinate all'attuazione legislativa esigano effettivamente tale tipologia di recepimento.

A nome del Governo il ministro MATTIOLI ricorda che in sede di discussione alla Camera dei deputati il Governo si è impegnato a formulare in altra sede proposte di innovazione normativa dirette ad aggiornare la legge La Pergola e altre su questioni specifiche come quella della macellazione in rapporto all'insediamento di comunità religiose diverse nel territorio nazionale. Nel confermare tale impegno, auspica che la lettura critica del Senato possa risolversi con opportuni atti di indirizzo parlamentare verso i quali conferma la propria disponibilità, assicurando che essi saranno osservati. Ciò al fine di assicurare la tempestiva approvazione del disegno di legge e per corrispondere agli obblighi comunitari.

Dichiarata conclusa la discussione generale, il presidente VILLONE propone di fissare per le ore 19 di mercoledì 11 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione consente.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per una seduta ulteriore domani mercoledì 4 ottobre, alle ore 8,45: la seduta sarà dedicata alla discussione generale sul disegno di legge costituzionale n. 4809, recante modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

**639<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***CALLEGARO***La seduta inizia alle ore 15,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CALLEGARO avverte che la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha iniziato, nel corso della seduta di giovedì 28 settembre, l'esame della proposta di legge A. C. n. 7292, in materia di diffamazione a mezzo stampa.

Poiché, in conseguenza dell'avvenuta calendarizzazione per l'esame in Assemblea del disegno di legge n. 4192, nell'ordine del giorno della Commissione giustizia del Senato di questa settimana figura un gruppo di disegni di legge (nn. 4192, 2362, 2251, 1659, 1131 e 880) che riguardano la medesima materia, fa presente che la Commissione stessa dovrà comunque iniziarne l'esame, in attesa che si raggiunga, a seguito delle opportune intese con la presidenza dell'altro ramo del Parlamento, un efficace coordinamento con i concomitanti lavori della Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Ha la parola il senatore CENTARO, il quale rammenta che alle ore 18 di oggi scade il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo unificato dei disegni di legge nn. 4738, 1210 e 1529, predisposto dal relatore Fassone e pubblicato in allegato alla seduta del 21 settembre 2000. A questo riguardo, fa tuttavia presente che il provvedimento rischia di incidere su capitoli di spesa che potrebbero risultare variati a seguito dell'approvazione della legge finanziaria, il cui esame è di imminente inizio presso la Camera dei deputati. Ritiene, pertanto, opportuno che la Commissione rinvi l'esame dei disegni di legge fino alla completa definizione della manovra di bilancio. In subordine, giudica in ogni caso indispensabile almeno una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore RUSSO rileva che la sede nella quale viene formulata la proposta di rinvio dell'esame da parte del senatore Centaro è impropria. Non si opporrebbe invece ad una richiesta di breve proroga del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore PREIONI ritiene che la Commissione non possa adeguatamente discutere la proposta del senatore Centaro senza la presenza del Governo, che si appresterebbe altresì a presentare alle Camere, secondo quanto ha appreso, ulteriori proposte in materia di giustizia, coordinate con le disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria. Chiede, pertanto, il rinvio dell'esame dei disegni di legge in questione ed, in via subordinata, una congrua proroga del termine per la presentazione degli emendamenti.

Interviene il senatore GRECO, il quale sottolinea come la proposta formulata dal senatore Centaro discenda dai dubbi relativi ai profili di copertura finanziaria ed alle norme di contabilità espressi dal senatore Vegas nel corso della seduta del 21 settembre. Poiché prima di assumere qualsiasi deliberazione in ordine al nuovo testo unificato si rende necessario raggiungere al riguardo ben definite certezze, sarebbe opportuno ascoltare preventivamente il Governo intorno a tali questioni. In questa prospettiva, una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti appare inevitabile.

Il senatore PERA rileva che il Governo, pur essendosi impegnato nelle scorse sedute a fornire una risposta in merito alle richieste di chiarimenti relative al già menzionato nuovo testo predisposto dal relatore, non è tuttavia presente alla seduta odierna della Commissione. Peraltro, in assenza delle opportune informazioni su tali profili, i commissari si trovano nella sostanziale impossibilità di formulare emendamenti precisi e, nell'attesa, di ascoltare il Governo, si rende necessario quanto meno una congrua proroga del termine per la loro presentazione.

Il presidente CALLEGARO riferisce che l'assenza del Governo è dovuta alla circostanza che non si prevedeva, per la seduta odierna, il proseguimento dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4738, 1210 e 1529.

Interviene il relatore FASSONE, il quale si esprime in senso favorevole ad una breve proroga del termine degli emendamenti. Ricorda altresì che, per quel che concerne i profili relativi alla copertura finanziaria del nuovo testo da lui predisposto, si è in attesa del parere della Commissione bilancio che dovrebbe essere espresso oggi stesso.

Il senatore BUCCIERO si dichiara favorevole ad una adeguata proroga del termine per la presentazione degli emendamenti e confida in un approfondito parere della Commissione bilancio.

Il senatore CALVI conviene con la comunicazione fatta dal Presidente ad inizio di seduta circa l'opportunità che la Commissione dia subito inizio all'esame dei disegni di legge in materia di diffamazione a mezzo stampa, in attesa che le Presidenze delle Camere stabiliscano un opportuno coordinamento tra i concomitanti lavori delle Commissioni giustizia dei due rami del Parlamento.

Per quanto attiene al dibattito svoltosi poi nella seduta odierna sulla proposta del senatore Centaro, ritiene opportuno attendere il parere della Commissione bilancio e si dichiara favorevole ad una breve proroga del termine per la presentazione di emendamenti. Infine, stigmatizza la circostanza che, sull'argomento in oggetto, vengano svolti in Commissione interventi di natura strumentale e potenzialmente elettoralistica.

Prende nuovamente la parola il senatore CENTARO il quale sottolinea l'utilità di acquisire i chiarimenti che potranno essere forniti dal Governo in merito alle perplessità di ordine tecnico relative ai contenuti del nuovo testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge nn. 4738, 1210 e 1529.

Interviene quindi il senatore RUSSO il quale suggerisce di destinare la seduta di domani mattina all'esame dei disegni di legge nn. 4738, 1210 e 1529 e, in particolare, alla replica del relatore e del rappresentante del Governo – che, in tale sede, potrà fornire i chiarimenti cui ha fatto riferimento il senatore Centaro – e di prorogare alle ore 18 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo unificato predisposto dal relatore per i citati disegni di legge.

Il senatore PERA comunica alla Commissione di essere stato testé informato che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha deciso di rinviare a domani, alla seduta che avrà inizio alle ore 15, l'espressione del parere sul nuovo testo unificato predisposto dal relatore per i predetti disegni di legge. Si tratta di una circostanza che rende ancora più giustificata la richiesta di una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti avanzata dal senatore Centaro.

Dopo ulteriori interventi del senatore CENTARO, del presidente CALLEGARO e del senatore RUSSO, su proposta del presidente CALLEGARO, la Commissione conviene di prorogare a giovedì 5 ottobre 2000, alle ore 9,00, il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge nn. 4738, 1210 e 1529.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il presidente avverte che la seduta notturna, già prevista per oggi alle ore 20,30, non avrà più luogo, in considerazione della concomitante seduta dell'Aula.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

**314<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il padre comboniano Alessandro Zanotelli, missionario a Nairobi, accompagnato da padre Gino Barsella, direttore del periodico «Nigrizia».*

*La seduta inizia alle ore 15.*

### PROCEDURE INFORMATIVE

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana.  
Audizione di padre Alessandro Zanotelli missionario a Nairobi**

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 25 luglio scorso.

Il presidente MIGONE rivolge un cordiale benvenuto a padre Zanotelli richiamandone l'assiduo impegno sulle questioni attinenti alla povertà e al sottosviluppo, impegno dal quale potrà certamente derivare un apporto qualificato di riflessione ai fini dell'ulteriore *iter* di esame del disegno di legge n. 4707 del senatore Tarolli sulla riduzione del debito estero.

Interviene quindi padre Alessandro ZANOTELLI, sottolineando in primo luogo la drammaticità dell'evoluzione della situazione socio-economica in buona parte del continente africano. Al riguardo, richiama la sua attuale esperienza di religioso all'interno della gigantesca «baraccopoli» di Korogocho, ove abitano circa 100.000 persone, situata in Kenya, alla periferia di Nairobi, città nella quale, su 4 milioni di residenti, il 60 per cento della popolazione è insediato in una porzione di territorio pari a solo l'1,5 per cento dell'estensione totale.

Tutto ciò evidenzia in modo emblematico la gravità degli squilibri economici presenti nella città di Nairobi, nel contesto del più generale squilibrio planetario nella distribuzione delle risorse a svantaggio dell'Africa, la cui quota sul PIL prodotto nel mondo può essere stimata in un



esiguo 0,8 per cento, con circa 300 milioni di individui costretti a vivere con meno di un dollaro al giorno.

Nel contempo, il continente africano continua ad essere flagellato da gravissime emergenze sanitarie, a cominciare da quella dell'AIDS, che vi si manifesta con ben 24 milioni di malati su un totale mondiale di 38 milioni di casi, malati che oltretutto sono sostanzialmente condannati in gran parte a non beneficiare di alcun trattamento sanitario.

Ad aggravare ulteriormente il quadro, si manifestano come è noto in Africa un gran numero di conflitti armati, spesso fomentati dall'esterno da potentati economici – in particolare multinazionali statunitensi – che hanno tutto l'interesse, magari approfittando dei contrasti fra etnie e dell'elevato livello di corruzione delle classi dirigenti locali, a provocare la sostanziale distruzione di ogni autorità statale.

Parallelamente si assiste alla pervicace insistenza ad opera delle istituzioni finanziarie internazionali su strategie e indirizzi liberistici per l'economia africana, sulla falsariga dell'esperienza realizzata nel continente americano con il NAFTA. Nel contesto africano, misure come la sostanziale soppressione delle barriere doganali, la promozione degli investimenti esteri, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e le privatizzazioni lasciano però intravedere una sorta di «genocidio pianificato».

Di fronte ad una situazione tanto compromessa, le istituzioni politiche dovrebbero intensificare a tutti i livelli il loro impegno per promuovere una svolta. Occorre a tale proposito mettere a punto iniziative legislative capaci di incidere in modo significativo sui nodi del debito estero dei paesi in via di sviluppo e del traffico degli armamenti, anche valorizzando il contributo del volontariato e della società civile in generale.

Sotto il primo profilo, il disegno di legge n. 4707 di iniziativa del senatore Tarolli può assicurare un contributo prezioso, anche in ragione della scelta di porre l'enfasi sulle istituzioni nella società civile, piuttosto che sulle strutture ministeriali, che l'esperienza pregressa dimostra essere meno adatte, in quanto inevitabilmente portate ad assumere quali referenti principali le grandi imprese.

A tale proposito, potrebbe più in generale risultare opportuno promuovere l'istituzione di una sorta di «Ministero della società civile» per assicurare il necessario sostegno dello Stato al reticolo delle iniziative che si sviluppa a livello delle formazioni sociali. La scelta di puntare maggiormente sul volontariato appare inoltre la più idonea ad evitare gli inconvenienti che si verificano nella gestione dei programmi di aiuto in rapporto all'esistenza *in loco* di apparati largamente infiltrati dalla corruzione, in quanto essa consente di ridurre al minimo il ruolo di tali apparati.

Sul piano culturale, occorre poi adoperarsi per rilanciare il dialogo fra i popoli, al di là delle barriere religiose. In particolare, potrebbe risultare di grande utilità promuovere un incontro dei sindaci delle città costiere dell'Italia con quelli dell'Africa settentrionale. Sarebbe invece un grave errore attenersi a indirizzi di chiusura nei confronti delle comunità islamiche, in qualche modo evocati in un recente intervento del cardinale Biffi,

in quanto ciò sarebbe destinato a favorire, di riflesso, le tendenze fondamentaliste.

Sul versante della lotta agli armamenti, appare auspicabile una rapida conclusione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge concernente le armi leggere, dalla cui applicazione potrà derivare un contributo significativo alla riduzione dei conflitti in Africa.

Il senatore CORRAO manifesta vivo interesse per il suggerimento formulato da padre Zanutelli nel senso della promozione di un incontro fra i sindaci delle città costiere dell'Italia e dell'Africa del nord. A tale proposito, rileva come gli irrigidimenti ideologici rispetto al mondo islamico, che sembrano profilarsi alla stregua del dibattito culturale e politico corrente rischiano di alimentare paure e risentimenti, e quindi di determinare in definitiva un peggioramento del clima della convivenza tra i popoli.

Per quanto riguarda i problemi dell'Africa, un versante d'azione prioritario dovrebbe essere il contrasto alla fornitura degli armamenti, che assorbe risorse ingenti distogliendole da finalità produttive. A tal fine, è auspicabile un incisivo intervento dell'ONU che preveda la moratoria di tali forniture quando siano dirette ai paesi più poveri.

Il senatore SERVELLO rileva come le denunce e le raccomandazioni formulate da padre Zanutelli debbano essere considerate con grande attenzione da parte del Parlamento. Osserva tuttavia come i problemi che travagliano il continente africano abbiano una portata che travalica largamente la capacità d'azione di un singolo Stato, e debbano trovare soluzione principalmente attraverso appropriate iniziative della comunità internazionale nel suo complesso. Ovviamente, sarà compito dell'Italia adoperarsi fattivamente perché tali iniziative siano promosse, a cominciare dal contesto comunitario.

Talune iniziative potranno inoltre essere realizzate a livello nazionale, come l'ipotizzato incontro fra i sindaci delle città costiere, che sembra idoneo a promuovere un rilancio del dialogo tra i popoli, pur non potendo evidentemente contribuire che in modo modesto alla soluzione dei drammatici problemi di fondo dell'Africa.

Il senatore PIANETTA rileva in primo luogo come l'esperienza della quale è portatore padre Zanutelli possa assicurare un prezioso contributo ai fini dell'ulteriore esame del disegno di legge n. 4707. Dopo aver osservato come tale disegno di legge si qualifichi in modo particolare per la scelta di perseguire un più adeguato coinvolgimento della società civile ai fini della gestione dei programmi di riduzione del debito, auspica che dall'audizione possano giungere indicazioni utili per il miglioramento della formulazione del testo.

Il senatore ANDREOTTI osserva come le considerazioni in precedenza svolte da padre Zanutelli, oltre a chiamare in causa il Parlamento

nel senso dell'adozione di appropriate misure legislative, postulino un impegno più complessivo.

Per ciò che attiene al disegno di legge n. 4707, rileva come l'impegno per la riduzione del debito estero dei paesi più poveri non debba far velo alla comprensione della natura degli interessi in gioco. Ad esempio, è lecito domandarsi se a beneficiare degli aiuti siano maggiormente i loro destinatari dichiarati, è cioè i debitori, oppure i soggetti che detengono i crediti, mentre per altro verso occorre ricordare che molti dei crediti oggetto di rinuncia sono in pratica inesigibili.

Con la fine della guerra fredda, in luogo dei previsti «dividendi della pace», l'Africa ha subito una sensibile penalizzazione in termini di riduzione del volume complessivo degli aiuti, in ragione dell'affievolirsi della sua rilevanza geo-strategica. In tale contesto, misure legislative dirette a rilanciare il sostegno allo sviluppo dei paesi più poveri dovrebbero essere ispirate, alla luce delle esperienze poco incoraggianti realizzate nel passato, a una filosofia innovativa. In particolare, andrebbero previsti benefici tributari sensibilmente maggiori di quelli attualmente in essere a favore di chi contribuisce a programmi e iniziative concrete a favore dello sviluppo.

Per quanto riguarda il contrasto alle forniture di armamenti, si tratta di un ambito nel quale agire efficacemente è spesso molto difficile. Uno dei meccanismi ipotizzabili potrebbe essere quello di non ammettere ai programmi di riduzione quelle quote del debito estero che derivano dal protrarsi degli acquisti di armamenti.

Per quanto riguarda infine i rilievi espressi nei confronti di talune dichiarazioni attribuite al cardinale Biffi, fa presente che, i resoconti giornalistici non hanno in effetti giovato alla corretta comprensione del complesso intervento da questi svolto.

Il senatore MAGLIOCCHETTI sottolinea il senso di impotenza che può nascere di fronte all'accorata denuncia di padre Zanolli: si ha la netta impressione che in un mondo globalizzato vi è posto solo per chi è in grado di partecipare alla competizione economica, mentre i più deboli sono inesorabilmente tagliati fuori. Si dichiara peraltro convinto dell'esigenza morale e politica di sostenere lo sviluppo dei paesi più poveri; proprio per tale ragione ha sottoscritto con entusiasmo il disegno di legge presentato dal senatore Tarolli.

Fa poi presente che, come componente di un'associazione che promuove il dialogo italo-arabo, si è fatto di recente promotore di importanti iniziative che però hanno riscosso scarsi consensi tra la popolazione. Questa esperienza, unita alle impressioni ricavate da un recentissimo viaggio in Israele, lo inducono a un certo pessimismo sulle prospettive del processo di pace in Medio Oriente.

Il senatore BOCO, premesso che è appena tornato da un viaggio in Colombia in cui ha potuto constatare un disastro paragonabile a quello in cui versa l'Africa, rileva che la crisi di questo continente è dovuta alla disgregazione degli Stati nazionali e al conseguente terrore dei tiranni

che li governano per un possibile allontanamento dal potere. Vi è poi uno scontro di portata epocale tra le classi dirigenti francofone, che hanno governato numerosi paesi dopo la decolonizzazione, e i nuovi gruppi di potere anglofoni che le stanno soppiantando.

In realtà, nell'attuale situazione i punti di riferimento dei *leaders* africani non sono più alcune capitali dell'Occidente, ma piuttosto le grandi imprese multinazionali. Contemporaneamente appare evidente il fallimento delle istituzioni finanziarie sorte a Bretton Woods e le stesse Nazioni Unite, che in altri continenti intervengono per fermare i genocidi, di fronte alle crisi africane si sono rivelate completamente impotenti.

Il disegno di legge di cooperazione tiene conto di tali drammatiche condizioni, nonché della corruzione dei governi africani, disegnando una cooperazione tra popoli, basata sul ruolo del volontariato e delle organizzazioni non governative. È peraltro chiaro che alla nuova cooperazione dovrebbero affiancarsi altri interventi a livello statale e comunitario – tra cui ad esempio, l'impiego delle enormi quantità di riso stoccate nei silos e destinate alla distruzione – nonché vigorose campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica mondiale, perché prenda coscienza delle dimensioni della tragedia che l'AIDS ha assunto in Africa oppure dell'esigenza di interrompere gli acquisti di diamanti con cui si finanziano involontariamente la maggior parte dei conflitti africani.

Il senatore SCALFARO esprime profonda gratitudine a padre Zanutelli per aver portato alla Commissione il contributo di un uomo che non si è arreso di fronte a difficoltà apparentemente insormontabili e che, pertanto, ha l'autorità morale per poter chiedere anche al Parlamento italiano di fare la sua parte. Occorre dunque chiedersi cosa la Commissione e il Senato possano fare per imporre il dramma dell'Africa all'ordine del giorno dei principali consessi internazionali.

Si dichiara poi d'accordo con il senatore Andreotti circa l'opportunità di scegliere obiettivi concreti, per cercare di ottenere risultati tangibili anche nel breve periodo. In tale impegno la Commissione può contare sul larghissimo consenso che si registra ogni qualvolta si affrontano i problemi dello sviluppo umano e della tutela della dignità umana.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, dopo aver rilevato che in Africa gli Stati nazionali non sono mai esistiti ma purtroppo non è mai sorta neppure una società civile, sottolinea che la questione cruciale da affrontare è il significato della globalizzazione economica in relazione ai paesi poveri. A tal proposito ricorda che il pensiero unico oggi dominante ha imposto la convinzione che nell'economia globalizzata ci siano vantaggi per tutti; tuttavia è lecito dubitarne, soprattutto dopo l'esposizione di padre Zanutelli, cui chiede ulteriori ragguagli su tale questione.

Il senatore TAROLLI si associa al saluto che il presidente Migone ha rivolto a padre Zanutelli e si rallegra altresì con l'Ufficio di Presidenza per aver reso possibile l'odierna audizione.

Padre Alessandro ZANOTELLI, nell'esprimere il suo rammarico per non avere tempo sufficiente per rispondere a tutti i senatori intervenuti, pone in risalto i sentimenti di forte empatia che hanno contraddistinto l'odierno dibattito. Le dimensioni della tragedia africana sono certamente enormi, ma non per questo ci si deve far prendere da un senso di impotenza: un continente in bilico tra la vita e la morte non è la fine, ma l'inizio della storia.

Secondo stime della Banca Mondiale basterebbero 13 miliardi di dollari all'anno – cioè una cifra enormemente inferiore a quella che si spende per gli armamenti – per fornire cibo e cure sanitarie ai 2 miliardi di persone che vivono sotto la soglia della povertà. Prendere coscienza di ciò è la premessa per poter rispondere alla sfida della fame nel mondo con iniziative politiche adeguate. Non si tratta di demonizzare la globalizzazione, che comunque da sola non costituisce la risposta per i problemi del sottosviluppo e della fame, ma si deve piuttosto riconoscere che in ogni parte del mondo ai bisogni primari devono corrispondere diritti altrettanto fondamentali.

In Africa ogni anno vi è una «pulizia etnica» di dimensioni impressionanti, poiché decine di milioni di uomini muoiono per i conflitti o per la fame; ma l'ONU assiste impotente e dà l'impressione di essere ostaggio delle maggiori potenze economiche.

In tale contesto, conclude padre Zanotelli, la riforma della cooperazione italiana e la possibile approvazione del disegno di legge presentato dal senatore Tarolli costituiscono motivi di speranza; tuttavia sarebbe a suo avviso preferibile una cooperazione svincolata dai governi e fondata sulla collaborazione tra le organizzazioni che sono espressione della società civile.

Il presidente MIGONE ringrazia vivamente padre Zanotelli per il contributo di idee e l'incoraggiamento offerto alla Commissione. Dichiarata chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

247<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
DI BENEDETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

### IN SEDE REFERENTE

(4672) *Norme per l'istituzione del servizio militare professionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(48) *BERTONI ed altri. – Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva*

(1465) *UCCHIELLI ed altri. – Norme sul servizio di leva e sulla sua durata*

(2336) *MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria*

(2972) *MANFREDI. – Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato*

(3790) *FLORINO ed altri. – Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni*

(3816) *RUSSO SPENA ed altri. – Norme sulla riforma della leva obbligatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione civile e del Dipartimento della difesa popolare non violenta*

(3818) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva*

(4199) *Athos DE LUCA. – Norme a tutela dei cittadini durante lo svolgimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico nazionale militare*

(4250) *MANFREDI ed altri. – Istituzione della Guardia nazionale*

(4274) *MANZI ed altri. – Misure urgenti per la riforma e la riqualificazione del servizio militare di leva obbligatorio*

**(4653) BATTAFARANO. – Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 48, 1465, 2336, 2972, 3790, 3816, 3818, 4199, 4274, 4653 e 4672, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 4250 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 4250, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 48, 1465, 2336, 2972, 3790, 3816, 3818, 4199, 4274, 4653 e 4672 e rinvio)

Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta del 27 settembre 2000.

Il senatore PERUZZOTTI rileva che il testo-base, ossia il disegno di legge 4672 recante «Norme per l'istituzione del Servizio Militare professionale», è stato approvato dalla Camera e calendarizzato per le prossime settimane nell'Aula del Senato. È evidente la volontà di andare alla sollecita e definitiva approvazione dell'importante riforma, sulla quale si è espressa finora solo la contrarietà di Rifondazione Comunista e l'astensione dei Verdi e dei Comunisti.

Manifesta però delusione, perché in altri testi all'esame congiunto, specialmente nel disegno di legge n. 2336 presentato da Forza Italia, non mancano spunti intelligenti che sarebbe stato opportuno recepire. Fra tutti, ne segnala due: a) la corretta e precisa menzione della consistenza numerica dei ranghi delle Forze armate (ufficiali, sottufficiali e truppa); b) una convincente scheda tecnica che compara il costo del militare di leva a quello del soldato volontario.

La prevedibile approvazione del disegno di legge n. 4672 provocherà non la soppressione, ma solo la sospensione della coscrizione obbligatoria, sia per evitare conflitti con il dettato della Costituzione, che sancisce come dovere del cittadino «la difesa della patria», sia perché una reintroduzione della leva non è esclusa in caso di guerra, gravi crisi internazionali che impongano «un aumento della consistenza numerica delle forze armate» o in presenza di serie insufficienze nei ranghi del personale volontario.

Il testo approvato alla Camera prevede la contrazione degli effettivi da 270 a 190mila in sette anni, cui andrà tuttavia aggiunto il personale dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di Porto. La Lega Nord avrebbe auspicato una riduzione più sensibile, a non più di 165mila unità. Non è stato, inoltre, ancora precisato come le tre Forze armate si divideranno questo patrimonio di risorse umane, né si è prefigurato il criterio con il quale verrà operata la ripartizione.

La contrazione degli effettivi, l'immissione dei volontari e l'esaurimento del ricorso alla coscrizione andranno, almeno nelle intenzioni, di pari passo. Nel triennio 2000-2002 si prevede il reclutamento di 30.506 nuovi volontari in servizio ed il transito al ruolo permanente di altri 10.450 volontari. La durata della ferma prefissata sarà di 1 o 5 anni e saranno possibili transiti dall'annuale alla quinquennale. Inoltre, al termine di quest'ultima, i volontari potranno chiedere di rimanere in servizio per ulteriori 4 anni, attraverso due successive rafferme biennali. Per i nuovi professionisti in grigio-verde, si prospettano alcuni sbocchi di carriera in-

terni: un limitato novero di volontari verrà infatti ammesso, al termine della ferma quinquennale, al ruolo del servizio permanente, ma solo funzionalmente «alle esigenze organiche da soddisfare annualmente». I volontari in servizio permanente potranno inoltre giovare di più larghe possibilità di accesso al ruolo dei marescialli.

Il complesso delle garanzie occupazionali che sono state previste per incentivare le domande è imponente: oltre alle soluzioni «interne», infatti, verranno introdotte agevolazioni a vantaggio dei datori di lavoro che assumeranno gli ex militari; si stipuleranno convenzioni con Confindustria e Confapi; si creeranno riserve di posti nei Carabinieri, nella Polizia, nella Polizia Penitenziaria, nel Corpo Forestale dello stato, nei Vigili del fuoco e, persino, nelle Polizie municipali. Dovrebbero, inoltre, essere allargate anche le riserve obbligatorie di posti nella Pubblica amministrazione più in generale.

A fronte di tutti questi obblighi che lo Stato sta per assumersi per modernizzare e professionalizzare il proprio strumento militare, garantendo anche il futuro dei suoi soldati, la riforma prevede, però, stanziamenti sicuramente insufficienti ed è questo il punto debole del provvedimento: 73 miliardi per l'anno in corso, 362 per il 2001 e 618 per il 2002. Li reputa pochi, soprattutto in rapporto alle ambizioni.

La Lega Nord inizialmente favorevole al modello misto, pur alla Camera avendo votato a favore del provvedimento, si riserva di presentare alcuni emendamenti.

Il senatore MANFREDI, parlando in dissenso dal suo Gruppo, premesso che gli interventi militari necessari ai giorni nostri abbisognano di risorse umane di alta professionalità, sottolinea come la necessità di far fronte a questa realtà determina l'esigenza di avere una componente dell'Esercito a carattere professionale. Ciò tuttavia non è una motivazione sufficiente per affermare che la leva ha fatto il suo tempo. Con l'approvazione della legge sull'obiezione di coscienza, grazie alla quale il Servizio civile presenta privilegi innegabili rispetto al servizio militare, è stato però inevitabile che il gettito di giovani che accettano di fare il servizio militare si sia drasticamente ridotto e tenda a ridursi ulteriormente.

Il problema interessa ovviamente soprattutto l'Esercito, perché è la Forza armata che opera prevalentemente con l'impiego dell'elemento umano. Non stupisce che la maggioranza sia contro il servizio militare, come non stupisce che lo siano i giovani, specie se non lo hanno ancora svolto (dovrebbe invece far riflettere che esista un 25 per cento dei giovani che è a favore del servizio militare).

Le motivazioni della contrarietà sono frammentarie, viste attraverso ottiche particolari; non tengono cioè in considerazione tutti gli aspetti del problema, limitandosi in sostanza a sentenziare che i meccanismi dell'attuale sistema non funzionano, per concludere che deve essere introdotto un altro sistema diametralmente opposto.

La critica al sistema della coscrizione obbligatoria è variegata e se ne citano i giudizi più ricorrenti: a) l'Esercito di leva sarebbe inadatto ai



compiti di un moderno campo di battaglia, dove la sofisticazione regna sovrana; b) nella guerra moderna è determinante la qualificazione professionale e la massa umana conta sempre meno; c) nelle caserme si perderebbe solo tempo perché l'addestramento è insufficiente e scadente; d) la regionalizzazione del servizio militare è incompleta, per cui molti giovani lo svolgono lontano da casa; e) l'addestramento in molti reparti è insufficiente; f) la paga è inadeguata; g) il servizio militare provoca ritardi nell'inserimento nel mondo del lavoro; h) esistono impieghi impropri, non cioè attinenti al mestiere o alle attitudini del giovane; i) il «nonnismo», potente argomento nelle mani di chi vuole abolire la leva, è legato quasi esclusivamente al reclutamento obbligatorio.

L'unica alternativa sarebbe quindi un esercito di mestiere piccolo ma efficiente al posto di un Esercito di leva grande e scadente; quest'ultima affermazione sintetizza l'essenza delle opinioni e dei pareri di coloro che sono favorevoli al volontariato e, a prima vista, appare coerente.

I giudizi negativi sono il risultato di una trentennale sottovalutazione del problema dell'efficienza delle Forze armate da parte della classe politica, di una altrettanto lunga serie di errori nella gestione del personale di leva da parte dell'Amministrazione militare e infine della costante opera demolitrice delle organizzazioni cosiddette pacifiste che hanno sapientemente sfruttato le carenze strutturali delle Forze armate, sotto i profili dell'utilità in se stessa di uno strumento militare, della sua efficienza, del reclutamento e, in particolare, della lotta al «nonnismo», per demonizzare la coscrizione obbligatoria.

Tuttavia, i vantaggi e gli svantaggi della coscrizione obbligatoria meritano una valutazione più approfondita sotto i profili storico, giuridico, culturale, etico e sociale, economico-finanziario e, sicuramente più importante, dell'efficienza operativa. Storicamente la leva è stata sempre privilegiata nelle situazioni di grande mobilitazione nazionale, quando cioè il destino della Nazione era in gioco e quando era necessaria la massa e l'adesione popolare per affrontare gli impegni dei conflitti. Nei grandi conflitti gli eserciti di leva hanno sempre dimostrato la loro superiorità nei confronti degli eserciti di mestiere, soprattutto quando si è trattato della difesa del suolo patrio.

Sotto il profilo strategico e tattico si afferma però, anche da parte di autorevoli commentatori, che la guerra in futuro non sarà più condotta con l'impiego di masse di uomini, bensì con truppe scelte ed armamenti sofisticati. La coscrizione obbligatoria avrebbe quindi fatto il suo tempo. La previsione è assolutamente errata, perché la massa sarà ancora l'elemento fondamentale per occupare o difendere il territorio. Le guerre di questi ultimi anni, compresa quella del Golfo, dovrebbero essere meglio studiate ed analizzate sotto questo aspetto. Sotto il profilo giuridico, il dettato costituzionale non lascia molti dubbi d'interpretazione sul sacro dovere della difesa della Patria, anche se un'interpretazione della Corte costituzionale estende al servizio civile l'applicabilità di tale norma. Dal punto di vista culturale, la leva rappresenta uno dei pochi baluardi della coscienza del dovere dei cittadini nei confronti della collettività e può essere educativa,

se attuata con i criteri di salvaguardare il legame con il proprio territorio, di gestire il personale con giustizia, impegnandolo utilmente e motivandolo, e infine di ridurre al minimo immotivati disagi.

In tale contesto s'inquadra il problema del «nonnismo» che, anche nelle ultime affermazioni del Ministro della difesa, è considerato connaturato con la coscrizione obbligatoria. Nulla di più falso perché il fenomeno è endemico in ogni collettività, soprattutto di giovani, e la sua virulenza è favorita dalla mancanza di provvedimenti incisivi per combatterlo e per evitare che possa essere strumentalizzato. Eliminata la leva, il fenomeno del nonnismo continuerà ad esistere tra i volontari, ma non interesserà più a nessuno, tanto meno alle organizzazioni antimilitariste e alla stampa.

Sotto il profilo etico, la leva distribuisce l'obbligo della difesa su tutti i cittadini; con il professionismo la collettività delega invece ad un corpo di mestiere una delle funzioni primarie dello Stato, la difesa, che non è paragonabile ad altre funzioni, pur importanti, come per esempio l'ordine pubblico. Ancora sotto il profilo etico, non si può sottacere il sospetto che i favorevoli alle forze armate di mestiere non lo siano per convinzione della bontà intrinseca del sistema, ma soltanto per motivo egoistico, che si tramuterebbe poi in una delega della propria difesa, nel momento più tragico e drammatico di un'emergenza nazionale, ad altri che dovrebbero andare a morire per chi rimane a casa. Se si adottasse il reclutamento esclusivamente volontario, l'attuale situazione economica e sociale del nostro Paese, insieme con la scarsa attrazione della condizione militare a fronte di altre prospettive di occupazione, porterebbero inevitabilmente alla «meridionalizzazione» quasi totale dell'Esercito, come già si sta verificando. Si accentuerebbe lo squilibrio sociale di un Paese che vedrebbe le regioni del Nord completamente estranee rispetto a doveri che dovrebbero essere equamente distribuiti sul territorio. In altri termini, appare perlomeno discutibile che i ragazzi del Sud rischino la pelle per difendere i ragazzi del Nord che nel frattempo sono intenti a badare ai propri interessi.

L'adozione del sistema esclusivamente professionale farà venire meno quel che resta del rapporto diretto tra le Forze armate e il Paese, che rappresenta un valore inestimabile in particolare per le Truppe alpine, reclutate regionalmente e che grazie a tale rapporto danno vita all'Associazione nazionale alpini, che rappresenta una delle forze vive più significative nel servizio alla collettività.

Sotto il profilo economico e finanziario, i reparti professionisti costeranno sicuramente di più, anche per un contingente ridotto, pur tenendo conto che, in effetti, il minor costo della coscrizione obbligatoria sarebbe da ridimensionare nel più vasto contesto dell'economia del Paese, perché si tratta di lavoro non retribuito difficile da calcolare.

Operativamente, infine, si è generalmente convinti che un Esercito di leva sia costituzionalmente, soprattutto oggi, decisamente meno efficiente di un Esercito di mestiere. Il ragionamento è assolutamente errato, perché l'efficienza di una Forza armata è una variabile indipendente dal sistema di reclutamento. Essa dipende invece da alcuni fattori ben individuabili: volontà politica, motivazione, disponibilità di fondi adeguati, capacità e

carisma dei quadri, disponibilità di mezzi ed aree addestrative. A titolo d'esempio si citano gli ottimi risultati ottenuti con l'impiego di personale esclusivamente di leva in Mozambico (1993-1994) e in Bosnia (1997).

Date tali premesse, per quanto riguarda l'addestramento squisitamente militare (incarichi di combattimento), una recluta di leva di fanteria può essere addestrata egregiamente in tre mesi e ha inoltre vantaggi innegabili per quanto concerne il suo impiego in incarichi cosiddetti pregiati, proprio perché tra i giovani di leva sono reperibili laureati, diplomati e specializzati d'ogni genere, mentre per contro il livello culturale dei giovani volontari all'atto del loro reclutamento è purtroppo molto limitato. Reparti di leva possono essere efficienti come reparti professionisti, che saranno per contro più estranei alla gente, meno motivati spiritualmente, più legati alla convenienza economica e con personale meno disponibile. Se è vero che l'Esercito ha ragion d'essere se impiegato in situazioni di rischio o di guerra, per tali esigenze occorrono, oltre alla conoscenza della tecnologia, anche convinzione e intelligenza, e i giovani di leva, se ben comandati ed equipaggiati, hanno tanto di tutto ciò.

Preannuncia la presentazione di emendamenti migliorativi del testo. Propone in conclusione di conservare il doppio binario di un servizio permanente a lunga ferma e di un servizio di leva, ridotto nel tempo, regionalizzato ed attuato sulla base del gettito e del bilancio disponibili, riequilibrando comunque le condizioni di servizio fra militari ed obiettori di coscienza e prevedendo l'utilizzo dei ragazzi di leva anche per i corpi specializzati (in particolare presso i Forestali).

Il senatore TABLADINI, premesso di condividere vari aspetti dell'intervento del collega Manfredi, reputa opportuno sottolineare che un esercito su base di leva è a garanzia della democraticità del medesimo. Manifesta il sottile sospetto che in una Forza armata su base volontaria sia più forte il rischio di influenze politiche. Invita quindi i colleghi a tener conto di tali indiscutibili elementi, prima di approvare il provvedimento assunto a testo base, ossia quello licenziato dalla Camera dei deputati.

Si sofferma quindi sui profili monetari: paventa che la copertura finanziaria sia fittizia, giacché i costi saranno inevitabilmente e nettamente superiori.

Rileva comunque con soddisfazione che l'approvazione determinerà una contrazione nel fenomeno, spesso discutibile, dell'obiezione di coscienza; istituto spesso abusato dai giovani e del quale molte organizzazioni non governative (ong) hanno tratto un forte e non sempre condivisibile giovamento.

Si riserva di pronunciarsi nel merito del provvedimento al momento del voto; presenterà, comunque, proposte emendative. Invita in conclusione ad avere grande prudenza prima di accantonare un istituto, quello della leva obbligatoria, che ha storicamente fornito un grande servizio al Paese.

Il senatore GUBERT ricorda le origini dell'esercito di massa; pertanto, la sospensione degli obblighi di leva determinerà la conclusione di un ciclo che si identifica con lo Stato moderno.

Si sofferma quindi sul testo articolato: paventa essere troppo ampia, e forse pericolosa, la formulazione di cui all'articolo 1, comma 4 in forza del quale le Forze armate opereranno «in conformità .... alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte» .

Nega fondamento al timore di uno scarso tasso di democraticità nelle Forze armate alimentate solo su base volontaria: del resto, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza non si espongono ad alcun sospetto di tal fatta. Chiede poi di comprendere le ragioni che hanno portato all'individuazione del numero globale (190.000) di cui all'articolo 3, che gli appare eccessivo, come pure la durata del regime transitorio. Preannuncia la presentazione di emendamenti.

Il senatore PELLICINI, apprezzata la relazione introduttiva del senatore Loreto, chiede di comprendere le ragioni del mutato avviso della Sinistra, in origine contraria e poi finalmente favorevole all'introduzione del servizio volontario. Ipotizza che il mutamento discenda dall'apprezzamento sulla qualità delle attuali Forze armate, dalla riconosciuta fedeltà del mondo militare alla Costituzione e, da ultimo ma non ultimo, dalla consapevolezza dei danni scaturenti dalla frettolosa approvazione della legge sull'obiezione di coscienza, che mina considerevolmente l'entità dell'afflusso dei giovani al servizio di leva.

Ricorda che da decenni la sua forza politica aveva optato in favore del servizio volontario, precorrendo quindi tutte le altre forze politiche che con grave ritardo si sono convertite a tale opzione.

Infine, con riferimento alle Truppe alpine – abbondantemente e pregevolmente impiegate nei Balcani –, chiede di sapere quale ne sarà il destino futuro. Sottolinea che è necessario tutelarne la memoria storica e l'elevatissima professionalità.

Il senatore AGOSTINI ritiene che si discuta su una innovazione profonda che in larga parte è già stata attuata. Non nasconde qualche elemento di perplessità, ma preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo al testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il PRESIDENTE propone di fissare la data di giovedì 5 ottobre alle ore 12, come termine per la presentazione degli emendamenti.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

**288<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**AFFARI ASSEGNATI**

**(Doc. LVII, n. 5-bis) Nota di aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004**

(Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento)

Il relatore FERRANTE ricorda che il Governo, già all'atto della presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004, aveva preannunciato la necessità della predisposizione di una Nota di aggiornamento, in relazione all'esigenza di adeguare le stime sull'andamento delle entrate alla luce dei versamenti di luglio. La Nota in esame dà conto, in effetti, di un significativo scostamento delle previsioni relative al gettito, in conseguenza del favorevole andamento dei principali tributi, in particolare l'IRPEF, l'IRPEG e l'IVA. Sottolinea al riguardo la natura prevalentemente strutturale di tali maggiori entrate, che consente pertanto una revisione al rialzo delle stime relative al gettito anche per gli esercizi finanziari successivi considerati nella Nota ed evidenzia l'elevato grado di attendibilità delle relative stime, che si riferiscono a dati aggiornati al 15 settembre scorso. Circa la natura delle maggiori entrate in questione, il relatore richiama quanto dichiarato dal Governo in sede di esame del disegno di legge di assestamento, sottolineando che esse sono riferibili ad un aumento della base imponibile e non ad aumenti di aliquote o della platea di contribuenti.

Soffermandosi sull'aggiornamento del quadro tendenziale risultante dalla Nota, il relatore evidenzia quindi il significativo aumento dell'avanzo primario a legislazione vigente derivante dal segnalato andamento

delle entrate, che comprova, a suo avviso, i positivi risultati della riforma fiscale attuata dai Governi di centro-sinistra e tuttora in fase di completamento. In relazione a tale circostanza, è possibile ipotizzare per il futuro andamenti ancora più positivi, ad esempio in dipendenza della piena attuazione degli studi di settore, anche se le stime governative al riguardo appaiono improntate alla doverosa prudenza. Sul versante della spesa, il quadro programmatico evidenzia una riduzione dell'onere per gli interessi rispetto alle originarie previsioni; al riguardo, sottolinea che già nell'esercizio in corso il rapporto tra indebitamento netto e PIL risulta coerente con le previsioni (essendo stimato nella misura dell'1,3 per cento). Quanto, infine, al rapporto tra debito e PIL, le stime confermano la tendenza decrescente per l'intero periodo di riferimento.

Passando ad illustrare il quadro programmatico risultante dalla Nota, il relatore segnala la novità costituita dall'individuazione di una manovra correttiva di 8.000 miliardi finalizzata alla riduzione delle spese correnti. Tali interventi correttivi consentiranno di realizzare un miglioramento dell'avanzo primario pari allo 0,1 per cento per il 2001, in un contesto caratterizzato dalla progressiva riduzione della pressione fiscale, che passerà dal 43,2 per cento previsto per il 2000 al 42,4 per cento nel 2001, per ridursi ulteriormente negli anni successivi. Rileva quindi che non risulta ancora definita l'entità degli introiti stimati per effetto della concessione delle licenze UMTS: tale mancata individuazione è peraltro riconducibile alla non ancora completata procedura per l'assegnazione delle suddette licenze.

In conclusione il relatore raccomanda una valutazione positiva del Documento in esame, che testimonia la ripresa di un ciclo virtuoso negli andamenti di finanza pubblica.

Interviene quindi il senatore VEGAS, il quale obietta preliminarmente l'improprio utilizzo da parte del Governo dello strumento della Nota di aggiornamento, che dovrebbe essere riservata a situazioni in cui intervengono elementi imprevisti, mentre nel caso in questione si tratta di una vera e propria ridefinizione dei contenuti della manovra finanziaria, effettuata peraltro in assenza di mutamenti significativi sul piano del quadro macroeconomico. In particolare, evidenzia il venir meno della coincidenza tra quadro tendenziale e programmatico che, nel DPEF di luglio, portava il Governo a stimare la non necessità di interventi correttivi degli andamenti di finanza pubblica. La Nota all'esame mette invece in rilievo la necessità, per il rispetto degli obiettivi programmatici, di una manovra correttiva sul versante della spesa corrente.

Si sofferma quindi sulla mancata quantificazione degli introiti attesi dall'assegnazione delle licenze UMTS, che in base alle previsioni contenute nel DPEF di luglio avrebbero dovuto determinare un cospicuo gettito già nel corso dell'esercizio finanziario 2000. Con riferimento poi alle stime relative al gettito, ritiene che le previsioni del Governo siano inficiate da eccessivo ottimismo, il che porta ad avanzare serie perplessità sull'utilizzo delle maggiori entrate a legislazione vigente per la copertura fi-

nanziaria del provvedimento d'urgenza relativo agli sgravi fiscali. Dopo aver evidenziato che, nonostante gli intenti contrari espressi dal Governo, si continuano a verificare aumenti della pressione fiscale, ribadisce la non adeguata motivazione delle previsioni di gettito anche con riferimento alle entrate connesse al *capital gain*, che a suo avviso non possono essere ritenute di natura strutturale e quindi non possono costituire idonea copertura finanziaria, come invece previsto nel provvedimento del Governo, per oneri a carattere permanente. In ogni caso, non è consentito l'utilizzo, per la copertura finanziaria di un provvedimento già entrato in vigore, di entrate la cui entità è quantificata solo in un emendamento al disegno di legge di assestamento, ancora all'esame del Senato.

La manovra finanziaria delineata nella Nota in esame appare quindi caratterizzata da pesanti incertezze, come testimonia il fatto che lo stesso obiettivo programmatico di avanzo primario stabilito nel DPEF di luglio non risulta, a distanza di pochi mesi, rispettato. Ciò comporta l'ovvia conseguenza di una scarsa credibilità dell'impostazione della manovra del Governo, fondata su un andamento delle entrate non adeguatamente motivato e che avrebbe dovuto essere preventivamente registrato in bilancio. L'oratore conclude ribadendo la propria valutazione negativa del Documento in esame, sia sotto il profilo metodologico che dal punto di vista sostanziale.

Ha quindi la parola il sottosegretario MORGANDO, il quale sottolinea che la presentazione della Nota di aggiornamento in esame era stata preannunciata già nel DPEF di luglio in considerazione dell'esigenza di disporre di stime più aggiornate delle entrate. Non si ha, quindi, un utilizzo improprio dello strumento della Nota di aggiornamento, mentre, dal punto di vista sostanziale, le stime delle maggiori entrate risultano accertate e puntualmente verificate sulla base dei dati più recenti. Sottolinea infine che le indicazioni contenute nella Nota relativamente all'entità della manovra lorda consentono una corretta individuazione dei vincoli finanziari della manovra che il Parlamento si accinge ad esaminare.

La Commissione conferisce infine a maggioranza mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul documento in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

**388<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Grandi e Veneto e per l'interno Lavagnini.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4306) STIFFONI.** – *Nuove norme fiscali a tutela della famiglia*, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 22 giugno 2000

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.

Il presidente GUERZONI avverte che si passerà al voto per il conferimento del mandato sul disegno di legge.

Il relatore CASTELLANI, dopo aver ricordato che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge, invita ad esprimere un voto contrario.

Il senatore ROSSI preannuncia il voto favorevole, contestando la quantificazione degli oneri effettuata nella relazione tecnica del Governo, che non ha tenuto conto del maggior gettito derivante dall'emersione di maggior reddito imponibile.

Dopo dichiarazioni di voto contrario sul disegno di legge dei senatori ALBERTINI e BONAVITA, e favorevole del senatore D'ALÌ, il presidente GUERZONI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti il mandato al relatore a riferire in Assemblea.



A maggioranza, la Commissione dà mandato al relatore CASTELLANI di riferire negativamente sul disegno di legge n. 4306, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LVII, n. 5-bis) Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Esame. Parere favorevole.)

Riferisce alla Commissione il senatore PASQUINI, il quale dà conto dei contenuti della Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004, sottolineando in particolare l'aggiornamento delle stime delle entrate per il quadriennio di riferimento. La revisione delle stime, infatti, deriva dal rilevante scostamento, rispetto alle previsioni contenute nel DPEF originario, dell'andamento del gettito tributario per i prossimi anni. In particolare, l'autoliquidazione delle imposte dirette a saldo e in acconto ha fatto emergere un gettito nettamente superiore a quello previsto, così come la variazione proposta per l'IVA discende dal prevedibile superamento delle stime originariamente previste in base al gettito conseguito fino a metà settembre. Le maggiori entrate vengono quantificate in 26.800 miliardi in più per il 2001, che incrementano l'avanzo primario dagli originari 122.300 miliardi a 149.100 miliardi. La crescita delle entrate tributarie costituisce la base per l'adozione di una serie di misure, contenute in provvedimenti che il Parlamento si accinge ad esaminare, finalizzate a realizzare una progressiva riduzione della pressione fiscale, senza modificare o alterare gli obiettivi di risanamento e di contenimento della spesa pubblica, anzi in un contesto nel quale gli obiettivi prefissati vengono comunque centrati, se non addirittura migliorati. Il dato politico che emerge dalla Nota in esame è certamente il carattere strutturale dell'azione di risanamento che consente di programmare una ampia restituzione alle imprese e ai cittadini del *surplus* tributario. Dall'analisi delle misure prospettate con la Nota di aggiornamento, si evince che le risorse rivenienti dalle maggiori entrate verranno utilizzate per interventi finalizzati a ridurre il prelievo tributario, a sostenere le spese in conto capitale e ad incrementare le spese correnti, soprattutto per ciò che riguarda i contratti del pubblico impiego. Una quota non irrilevante di risorse, invece, circa 8.000 miliardi, deriveranno dagli effetti della manovra correttiva. In tale contesto, va sottolineato l'incremento dell'avanzo primario previsto rispetto a quello definito nel DPEF presentato a giugno e il conseguimento del parametro del *deficit* al di sotto dell'1 per cento. L'oratore rileva l'importanza del conseguimento del pareggio di bilancio nel 2003 e dell'avanzo di bilancio nel 2004, anche se in misura di pochi decimali. Dopo aver ricordato i positivi risultati raggiunti anche in riferimento al parametro del rapporto debito pubblico/prodotto interno lordo, il Relatore conclude, esprimendo una valutazione estremamente po-

sitiva dei risultati raggiunti e dei programmi definiti in tema di finanza pubblica, proponendo alla Commissione di esprimere parere favorevole sul documento in esame.

Si apre il dibattito.

Il senatore D'ALÌ, si dichiara estremamente scettico sulla veridicità delle stime contenute nella Nota di aggiornamento, sia in ragione della rilevanza dello scostamento del gettito rispetto alle previsioni, sia soprattutto per il fatto che il Governo non ha ancora fornito una spiegazione credibile di un tale incremento. L'unica vera ragione della crescita delle entrate sta nel pesante aggravio della pressione fiscale complessiva che origina da diversi fattori. L'aumento del prezzo del petrolio ha incrementato le entrate erariali, ben al di là della modesta riduzione delle accise; l'ampliamento della base imponibile è dovuto a modifiche legislative che non hanno certo ridotto l'area dell'evasione, mentre invece per alcuni settori le riduzioni proposte sono più che compensate dagli aumenti intervenuti negli anni passati (per esempio, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle ristrutturazioni edilizie).

Il giudizio complessivo sulla manovra di bilancio che il Governo ha proposto al Parlamento, e che si fonda anche sulle stime previste nella Nota in esame, è che la maggioranza si prepara allo scontro elettorale attraverso una serie di annunci di riduzione del prelievo complessivo e di redistribuzione del reddito che andranno verificate punto per punto.

La realtà dell'economia italiana mostra invece un Paese che perde competitività, nel quale il divario tra il Nord e il Sud del Paese si allarga sempre di più e nel quale, ancora, i bilanci familiari e delle imprese sono gravati da una sempre maggiore pressione fiscale e dall'incremento delle tariffe.

A giudizio del senatore ROSSI, appare particolarmente grave l'assenza di qualsiasi informazione di dettaglio circa la natura e la qualità dell'incremento del gettito delle entrate erariali, anche per valutare gli effetti che su tale incremento hanno avuto, correlativamente, l'aumento del prodotto interno lordo, la crescita dei prodotti petroliferi o la lotta all'evasione. Egli rileva polemicamente l'assenza di qualsiasi riferimento agli effetti delle addizionali IRPEF di pertinenza degli enti locali. Da ultimo, ribadisce l'esigenza di ridurre prioritariamente la pressione fiscale sulle imprese e sulle famiglie del Nord, gravati da una pressione fiscale notevolmente superiore alla media nazionale.

A giudizio del senatore VENTUCCI, le misure preannunziate dal Governo appaiono irrealistiche o, quanto meno, originate dalla necessità di colpire l'elettorato con proposte ad effetto: la relazione previsionale e programmatica, invece, fotografa la realtà dell'economia italiana in maniera impietosa, sottolineando la perdita di competitività delle imprese italiane

rispetto a quelle straniere, come evidenziato dal peggioramento del saldo commerciale del 2000.

Interviene quindi il senatore ALBERTINI, per il quale gli indicatori macroeconomici e i differenziali di bilancio segnalano un andamento incontrovertibilmente positivo dell'economia, soprattutto in considerazione del carattere strutturale del risanamento finanziario. Partendo dagli ottimi risultati ottenuti in tema di risanamento della finanza pubblica, il Governo – con una svolta sostanziale rispetto al passato – propone una consistente riduzione del prelievo tributario a carico delle famiglie e un sostegno adeguato alle imprese che innovano e investono, nel rispetto comunque degli obiettivi economico-finanziari.

Il senatore VIGEVANI contesta la parzialità dell'interpretazione del senatore Ventucci delle stime presenti nella Relazione previsionale e programmatica, sottolineando invece il positivo andamento della bilancia commerciale, indicatore molto più significativo dello stato dell'economia nazionale. Appare peraltro paradossale l'insistenza dei Gruppi dell'opposizione circa l'incremento della pressione fiscale ovvero il carattere contingente del risanamento finanziario. Non vi è dubbio peraltro che i dati dell'economia italiana inducono ad indirizzare le risorse a disposizione proprio su quelle zone d'ombra del tessuto produttivo che ancora stentano a decollare, ovvero su quei settori sociali più in difficoltà; non può essere comunque negata la validità e il successo del percorso realizzato.

Il sottosegretario GRANDI sottolinea le motivazioni che hanno indotto il Governo a presentare la Nota di aggiornamento, in particolare per porre il Parlamento in condizione di poter conoscere le entità dell'incremento di gettito e di poter indirizzare il Governo nella scelta dell'utilizzazione di tale *surplus*. Innanzitutto, occorre chiarire che in assenza di un'azione di restituzione ai cittadini l'incremento delle entrate avrebbe significato automaticamente un aumento della pressione fiscale, in contraddizione con uno degli obiettivi principali del Governo. Inoltre, va dato atto al Governo stesso di aver preferito la strada della restituzione alle famiglie e alle imprese delle risorse disponibili, anziché utilizzarle per l'abbattimento dello *stock* del debito. Tale scelta è motivata dall'esigenza di sostenere la domanda interna e di incentivare la competitività delle imprese.

Il relatore PASQUINI, ribadendo la proposta di esprimere parere favorevole sulla Nota in esame, fa presente che una dettagliata analisi degli andamenti dei singoli tributi che hanno comportato l'incremento delle entrate erariali potrà essere svolto allorquando verranno esaminati i singoli documenti attuativi della manovra per il 2001. Per ciò che concerne invece le addizionali all'IRPEF degli enti locali, egli ricorda che solo la metà dei comuni ha adottato l'incremento dello 0,2 percentuale facoltativo e che l'incremento dello 0,4 delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale regionale verrà compensata con una analoga riduzione delle ali-

quote erariali. Per ciò che concerne il giudizio complessivo sugli interventi a sostegno delle imprese e delle famiglie, egli ricorda che la legge finanziaria per il 2000 disponeva sgravi per circa 10.000 miliardi e che lo stesso disegno di legge recante misure in materia fiscale, (collegato alla finanziaria 2000) prevede sgravi per le imprese per circa 3.000 miliardi. Quanto alla fiscalità sui prodotti energetici, egli rinvia ai contenuti del decreto-legge appena emanato dal Governo.

In sede di dichiarazione di voto sul parere proposto dal Relatore, intervengono i senatori ROSSI e D'ALÌ per preannunziare un voto contrario e il senatore BONAVITA, il quale motiva il voto favorevole sottolineando positivamente il sostegno alla domanda interna e alla capacità di innovazione delle imprese che deriveranno dall'utilizzazione del maggior gettito tributario per il quadriennio 2000-2004.

Dopo aver verificato la presenza del numero legale per deliberare, il presidente GUERZONI pone ai voti la proposta del Relatore di esprimere parere favorevole sulla Nota in esame che, a maggioranza, viene quindi approvata.

#### *IN SEDE REFERENTE*

##### ***(4592) Disposizioni urgenti in materia di finanza locale***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.

Passando all'esame degli emendamenti, che vengono dati tutti per illustrati dai presentatori, interviene la relatrice SARTORI la quale esprime parere favorevole sull'emendamento 1.14.

Sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, la senatrice sottolinea la necessità di prevedere per il 2000 le risorse occorrenti a finanziare non solo le province di Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, ma anche quelle di Novara e Biella. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.5 e parere favorevole sull'emendamento 1.13. Ella ritira poi gli emendamenti 1.8, 1.7, 1.9 e 1.10 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.6 del Governo. Ritiene invece opportuno sottoporre alla deliberazione della Commissione l'emendamento 1.11.

Per ciò che concerne l'emendamento 1.12, sul quale peraltro la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere contrario, la relatrice dichiara di ritirarlo, raccomandando tuttavia al Governo l'attenzione sulla questione delle sanzioni comminate in caso di ritardato pagamento delle rate da versare per il contributo di concessione di cui alla legge 28 gennaio 1987 n. 10.

Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 (nuovo testo), 1.0.4 e 1.0.5.

Il sottosegretario LAVAGNINI, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.4 mentre invece propone di modificare l'emendamento 1.3 aggiungendo alle province di Vercelli e Novara anche quella di Biella. Il parere favorevole su tale emendamento, così modificato, è motivato dal fatto che il Governo condivide il principio di dividere le risorse disponibili per l'anno 2000 tra i quattro enti locali, benché insufficienti. Per il 2001, invece, egli preannuncia la disponibilità di risorse aggiuntive. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 1.5, mentre sottolinea la finalità di sostegno dei piccoli comuni sottesa all'emendamento 1.6.

Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 1.11 e 1.0.4.

Il presidente GUERZONI rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di Regolamento recante: «Disciplina degli uffici di diretta collaborazione con l'Organo di direzione politica del Ministero delle finanze» (n. 762)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTAGNA, il quale riepiloga la normativa ai sensi della quale è stato predisposto il regolamento in esame. Tale disciplina prevede che agli uffici di diretta collaborazione del Ministro siano assegnati dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, collaboratori assunti con contratti a tempo determinato ovvero esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazione con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Passando ad illustrare analiticamente lo schema di regolamento, il relatore si sofferma in particolare sull'articolo 2, che individua gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, specificando che essi non svolgono attività di gestione amministrativa, ma solo attività di supporto all'organo di direzione politica. L'articolo 3 disciplina le diverse funzioni degli uffici in questione, stabilendo i compiti dell'Ufficio di Gabinetto, della Segreteria del Ministro, dell'Ufficio del coordinamento legislativo, dell'Ufficio stampa e delle Segreterie dei Sottosegretari. Per quanto concerne il Servizio consultivo e ispettivo tributario, attualmente già struttura alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, l'articolo 3 rinvia a quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 300 del 1999. L'articolo 4, inoltre, si riferisce al consigliere per le politiche della formazione, ufficio di diretta collaborazione del Ministro. L'inserimento di tale ufficio tra quelli che concorrono a costituire lo *staff* collaborativo dell'organo di Governo si rende opportuno in ragione della delicatezza e dell'importanza della formazione del personale, anche per ciò che concerne l'evoluzione in senso federale dell'ordinamento tributario.

L'articolo 5 reca disposizioni relative alle funzioni del Servizio di controllo interno, mentre l'articolo 6 si riferisce specificamente all'Ufficio del Gabinetto, alla Segreteria del Ministro e all'Ufficio del coordinamento legislativo. Il relatore sottolinea poi come il contingente di personale assegnato complessivamente agli uffici è significativamente inferiore rispetto al personale attualmente operante. Dopo aver riassunto i contenuti dei rimanenti articoli, egli si sofferma, in particolare, sui rilievi espressi dal Consiglio di Stato, condividendo l'accento sull'esigenza di motivare più analiticamente il ricorso a professionisti esterni. Egli non condivide invece le osservazioni del Consiglio di Stato circa la insussistenza delle caratteristiche proprie degli uffici di *staff* del Secit e dell'Ufficio del consigliere per le politiche della formazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4592

### Art. 1.

#### 1.14

##### IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire le parole: «di lire 47.480 milioni per l'anno 2000, di lire 56.836 per l'anno 2001 e lire 60.836 milioni dall'anno 2002» con le seguenti: «di lire 63.000 milioni per l'anno 2000, 53.007 milioni per l'anno 2001 e lire 57.007 milioni dall'anno 2002».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato in lire 78.122 milioni per l'anno 2000, in lire 69.129 milioni per l'anno 2001 e in lire 73.129 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 21.520 milioni per l'anno 2000 e a lire 1.171 milioni dall'anno 2001, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000, lire 67.958 milioni per l'anno 2001 e lire 71.958 milioni dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

---

#### 1.1

##### VEDOVATO

*Al comma 3, sostituire la parola: «Vercelli» con la seguente: «Novara».*

---

**1.2**

VEDOVATO

*Al comma 3, sostituire le parole: «alla provincia di Vercelli» con le seguenti: «alle province di Vercelli e Novara» e le parole: «lire 3000 milioni» con le seguenti: «4000 milioni».*

---

**1.3**

VEDOVATO

*Al comma 3, sostituire le parole: «alla provincia di Vercelli» con le seguenti: «alle province di Vercelli e Novara».*

---

**1.4**

VEGAS

*Al comma 3, sono aggiunte in fine le parole: «A decorrere dal medesimo anno 2000 alla provincia di Novara è attribuito un contributo complessivo di lire 2000 milioni».*

---

**1.5**

ROSSI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**1.13**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. L'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si interpreta nel senso che, sino alla data del 31 dicembre 1995 ovvero alla precedente data di immissione nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni e interpretazioni, è mantenuto l'intervento finanziario dello Stato previsto dal suddetto articolo 12. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 2000, si provvede quanto a lire 45 miliardi a valere sulle risorse allo scopo iscritte nell'ambito del-



l'unità previsionale di base 3.1.2.2. "Finanziamento enti locali" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2000, e quanto a lire 25 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 1.8

SARTORI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, i numeri 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3) anno 1999 per i Comuni con popolazione da 25.000 a 39.999 abitanti;

4) anno 2000 per i Comuni con popolazione da 10.000 a 24.999 abitanti;

5) anno 2001 per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».

---

## 1.6

IL GOVERNO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero 4 è sostituito dai seguenti:

"4) anno 2000 per i comuni con popolazione da 3000 a 5000 abitanti;

5) anno 2001 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;"».

---

**1.7**

SARTORI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, è aggiunto il seguente periodo: "La redazione del conto economico è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti"».

---

**1.9**

SARTORI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per gli investimenti finanziati con l'assunzione di mutui è abrogato l'obbligo della redazione del piano economico finanziario di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni».

---

**1.10**

SARTORI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. L'applicazione dell'articolo 9, del comma 2 lettera a) dell'articolo 31 e dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

---

**1.11**

SARTORI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dopo le parole: "da altre aziende di credito" aggiungere le seguenti: "e dalla Cassa depositi e prestiti"».

---

**1.12**

SARTORI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. L'articolo 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito con il seguente:

"Art. 3. – Il mancato versamento, totale o parziale, in termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta l'applicazione degli interessi legali.

Nell'esercizio della potestà regolamentare in materia della disciplina delle proprie entrate, il Comune può stabilire che tali interessi siano dovuti nelle stesse misure previste per le imposte erariali, e per i rapporti precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente norma, così come previsto per le entrate tributarie dall'articolo 13, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Decorso il termine di 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento e, per le richieste di versamento antecedenti all'entrata e in vigore della presente legge, entro lo stesso termine di 120 giorni, il Comune può provvedere alla riscossione coattiva del complessivo credito.

La riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 se svolta in proprio dal Comune o affidata ad altri soggetti menzionati nella lettera b) comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

**1.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente articolo:*

**«Art. 1-bis.**

*(Delega per la revisione del sistema dei trasferimenti erariali)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto la revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'ICI e alla partecipazione all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demo-

grafiche e infrastrutturali, nonchè alle situazioni economiche e sociali e può essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

3. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza locale relativi al patto di stabilità interno di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

---

### 1.0.2

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 3 agosto 1999, n. 265, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti».

---

### 1.0.3 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Al comma 78-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al reclutamento

del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 78, lettera *b*), si provvede anche con le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatica delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449"».

---

### 1.0.3

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. Al comma 78-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 78, lettera *b*), si provvede anche con le modalità previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni"».

---

### 1.0.4

PASQUINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Concessione di un contributo per le finalità dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA))*

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo, come limite di impegno, a partire dall'anno 2001, in favore dell'ANUSCA, con sede in Castel San Pietro Terme (Bologna), eretta in ente morale con decreto del Ministro dell'interno in data 19 luglio 1999, per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione

del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dei lavori pubblici. L'importo è allocato nello stato di previsione del Ministero dell'interno all'unità previsione di base 3.2.1. Investimenti.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

### 1.0.5

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il terzo comma aggiungere i seguenti:

"È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), nell'ambito del Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, sentita l'AIPA, il Garante per la protezione dei dati personali e l'ISTAT è adottato il regolamento per la gestione dell'INA.

Per l'attuazione dell'INA ci si avvale dei finanziamenti già stanziati per il progetto SAIA dall'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione, sul capitolo 7251 del Ministero dell'interno"».

---

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

**460<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

**BISCARDI**

*indi del Presidente*

**OSSICINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Carli.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1719) LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili**

**(4573) GERMANÀ ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica**

(Esame del disegno di legge n. 1719, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4573 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 4573, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1719 e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso – per quanto riguarda il disegno di legge n. 4573 – nella seduta antimeridiana del 13 luglio scorso.

Il relatore TONIOLLI, ricordato che nella precedente seduta la Commissione aveva concordato sull'opportunità di abbinare al disegno di legge n. 4573 – sul cui contenuto egli aveva riferito in tale seduta – il disegno di legge n. 1719, riferisce brevemente su quest'ultimo, avvertendo che esso consta di tre articoli. Il primo disciplina il nulla osta medico, del quale devono munirsi tutti gli atleti che prendono parte ad un incontro di *boxe*. Il secondo preclude l'iscrizione alla federazione sportiva di quei pugili che siano colpiti da gravi patologie e sanziona la omissione dei controlli medici. Il terzo vieta ogni forma di pubblicità nelle trasmissioni televisive di incontri di pugilato.

In conclusione il relatore propone che la Commissione – abbinati i due disegni di legge – gli conferisca l'incarico di redigere un testo unificato per i due disegni di legge, da adottare quale testo base.

Senza discussione conviene la Commissione e il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta sospesa alle ore 15,20 è ripresa alle ore 15,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2000 (n. 736)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204)

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico per l'anno 2000 (n. 737)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore DONISE. A monte del primo dei due schemi di decreto ministeriale in esame vi è il decreto legislativo n. 204 del 1998, che ha dettato disposizioni per il complessivo riordino della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: esso stabilisce che gli stanziamenti da destinare agli enti e alle istituzioni di ricerca siano determinati con un'unica autorizzazione di spesa a valere su un apposito Fondo ordinario, finalizzato al loro finanziamento.

La ripartizione del predetto Fondo ordinario è determinata con decreto ministeriale, il cui schema è ora al vaglio consultivo della Commissione. Secondo il ricordato decreto legislativo del 1998, tale ripartizione, inoltre, deve essere effettuata sulla base di programmi pluriennali di attività, predisposti dagli enti di ricerca in coerenza con le indicazioni del Programma nazionale per la ricerca (PNR). Questo programma non è stato ancora formulato nella sua definitiva stesura (prevista per il mese di ottobre), tuttavia la Commissione ha già avuto modo di esaminare e discutere le sue Linee guida, illustrate nella seduta del 14 giugno scorso dal Sottosegretario Cuffaro.

Il PNR – prosegue il relatore – costituisce uno dei profili qualificanti la nuova organizzazione della ricerca, quale disposta dal citato decreto legislativo n. 204: questo ha inoltre previsto l'attivazione di un'apposita commissione per la ricerca in seno al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il quale poi approva il PNR. Ancora il decreto legislativo del 1998 disciplina l'istituzione di un Comitato di esperti per la politica della ricerca, nonché di un Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca: una innovazione che per la prima volta



mira ad una effettiva garanzia della qualità delle scelte attraverso la loro valutazione. E nell'ottica di un nuovo disegno e funzionamento del sistema della ricerca, debbono essere ricordate ulteriori iniziative, attualmente all'esame del Parlamento, quali la costituzione di una società consortile per azioni cui partecipino gli enti di ricerca, denominata società ricerca Italia; la costituzione di un apposito consorzio per la ricerca sulle biotecnologie; la regolamentazione delle persone giuridiche private ed associazioni impegnate nella ricerca. Si tratta di un complessivo impegno riformatore, volto ad affrontare la debolezza strutturale, l'arretratezza di alcune zone del Paese, soprattutto meridionali, infine il rapporto tra risorse pubbliche e private, tutti elementi che tradizionalmente hanno connotato in senso negativo la ricerca italiana.

Così definito il prospetto generale, per più aspetti ancora in corso di attuazione, entro cui muoverà nei prossimi tempi il settore della ricerca, meglio possono essere intese – avverte il relatore – le scelte che presiedono alla ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca. Valutati i programmi degli enti sulla scorta delle Linee guida del PNR, il Ministro distribuisce, con lo schema in esame, l'insieme delle risorse disponibili (pari a 2.392 miliardi) in misura preminente tra l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (ai quali sono destinati, rispettivamente, 1.221 e 1.058 miliardi). Tali enti attraversano, anch'essi, una fase di ristrutturazione e transizione, sancita da recenti, appositi decreti legislativi riordinatori e conducente, per il CNR, alla presentazione entro il 2001 di una complessiva revisione della rete scientifica, e per l'ASI alla predisposizione di un Piano spaziale nazionale. Le risorse destinate a quest'ultimo ente registrano un lieve aumento rispetto ai precedenti stanziamenti, diversamente da quanto invece è previsto per il CNR, che peraltro si avvale di talune fonti di finanziamento ulteriori, integranti le risorse assegnate dallo schema di decreto, il quale si muove entro coordinate finanziarie non eludibili, pur se non sempre bastevoli rispetto alle esigenze avvertite dagli enti.

Il relatore indi illustra analiticamente le previsioni dello schema relative agli altri enti di ricerca.

Per quanto riguarda invece il Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, l'altro schema di decreto ministeriale sottoposto all'esame della Commissione reca la destinazione delle complessive risorse, ammontanti a circa 67 miliardi. Anche per questo provvedimento il relatore procede ad una analitica illustrazione delle scelte compiute dal Ministro, indi concludendo con la formulazione di un orientamento positivo su ambedue gli schemi di decreto in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

**395<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il ministro dei trasporti e della navigazione Bersani.*

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente PETRUCCIOLI comunica che è stata da lui richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Il Presidente avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro dei trasporti e della navigazione sul commissariamento dell'Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV)**

Il ministro BERSANI precisa anzitutto che le procedure di commissariamento dell'ENAV sono, sul piano giuridico, perfettamente legittime in quanto attengono al potere di vigilanza del suo Dicastero. Precisa quindi, nel merito, che il mandato degli organi di vertice dell'Ente scadeva il 31 luglio scorso ed in vista della trasformazione dello stesso in società per azioni, prevista per il 31 di dicembre del 2000, l'Esecutivo ha preferito non concedere proroghe agli organismi in scadenza ed affidare al Commissario, l'ingegner Gualano, tutte le procedure necessarie alla tra-

sformazione. Il Governo, nella scelta del Commissario, ha tenuto fondamentalmente presente le qualità professionali della persona scelta e delle funzioni dell'Ente. La ricerca si è pertanto orientata in ambito industriale. Precisa inoltre che l'ingegner Gualano non ha mai sofferto di alcuna incompatibilità tra il suo precedente incarico e quello attuale di Commissario dell'ENAV, fermo restando che ha dato le dimissioni da ogni altro incarico. Si sofferma quindi sulle finalità della trasformazione dell'ENAV in Società per azioni di natura prevalentemente industriale affinché la nuova società possa operare con profitto nel mercato. Ciò non attraverso la proliferazione di società collegate ma preferibilmente attraverso la divisionalizzazione interna. Le possibilità di sviluppo sul piano industriale per la fornitura di servizi possono infatti essere notevoli. A tal fine è prevista l'attivazione di un piano industriale di investimenti per il prossimo triennio che faccia di Ciampino il punto centrale del controllo e preveda una migliore definizione dei compiti degli altri centri. Vi è poi un problema di gestione del territorio: si rende infatti necessario intervenire sul piano dell'adeguamento degli ambienti di lavoro in alcune sedi in condizioni non accettabili. Precisa infine che la società sarà interamente di proprietà del Tesoro ed avrà una più snella organizzazione ai fini di una migliore gestione dei servizi che essa dovrà fornire.

Si apre il dibattito.

Il senatore BORNACIN, dopo aver ringraziato il Ministro per i chiarimenti forniti e pur dichiarando di condividere tutti gli obiettivi della trasformazione dell'ENAV, esprime tuttavia forti dubbi sulla legittimità del commissariamento senza perciò minimamente criticare la scelta della persona di cui sono note le doti manageriali. Esprime quindi forti dubbi sulla correttezza dell'operazione anche in relazione ai tempi della stessa che si situano nei giorni immediatamente successivi alla chiusura estiva delle due Camere.

Il senatore MARTELLI chiede quali siano i tempi di durata del commissariamento dell'ENAV e quale fosse la collocazione precisa del Commissario prescelto precedentemente al suo attuale incarico.

Il senatore VEDOVATO esprime apprezzamento per l'operato dell'Esecutivo auspicando che il Commissario possa rendere più celeri le procedure per la trasformazione dell'ente in S.p.a. posto che si tratta di una questione sostanziale in un settore strategico.

Il senatore CIMMINO chiede se vi siano stati demeriti della gestione precedente che hanno motivato la scelta del commissariamento.

Il ministro BERSANI fa presente anzitutto che i vertici dell'Ente, scaduti il 31 luglio scorso, si trovavano in un contesto tutt'altro che propizio a garantire tempi rapidi per la trasformazione dell'Ente. Vi sono

state cioè una serie di cause che, a prescindere dai demeriti, hanno fatto ritenere all'Esecutivo preferibile affidare la gestione dell'ultimo periodo, prima della trasformazione in Spa, ad un Commissario. Di questa decisione è peraltro interamente responsabile l'Esecutivo che non ha ritenuto di doverne informare né la maggioranza né l'opposizione. In relazione poi alle perplessità del senatore Bornacin fa presente che per procedere al commissariamento doveva necessariamente attendere la scadenza naturale dei vertici in carica. Al senatore Martelli ribadisce ancora una volta che l'ingegner Gualano non aveva alcun conflitto di interessi rispetto al precedente incarico. Ricorda comunque che Egli si è dimesso da ogni altro incarico. Fa quindi presente che i tempi per la trasformazione in S.p.a. dell'ENAV (e quindi della permanenza in carica del Commissario) rimangono quelli già fissati al 31 dicembre 2000. Auspica infine che vi siano dei contributi, da parte del Parlamento, in merito al modello di partecipazione della nuova società per azioni data la storia assai peculiare che ha contraddistinto l'Ente nazionale di assistenza al volo.

Dopo aver ringraziato il Ministro, il presidente PETRUCCIOLI dichiara conclusa l'audizione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il ministro BERSANI informa di aver inviato al Ministro dei rapporti con il Parlamento gli emendamenti al disegno di legge n. 4629 riguardante disposizioni in materia di trasporto e appalti ferroviari. Fa comunque presente di aver ottenuto l'inserimento di queste stesse norme anche all'interno del disegno di legge finanziaria 2000 al fine di renderne più agevole l'*iter* dato che il processo di liberalizzazione non può essere ulteriormente rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

#### **396<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PETRUCCIOLI**

*Interviene il ministro dei lavori pubblici Nesi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

## IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Proposta di nomina dell'Amministratore dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) (n. 155)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE, nell'illustrare il *curriculum* del dottor D'Angiolino proposto quale Amministratore delegato dell'ANAS, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore VEDOVATO, nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta del Presidente, ritiene tuttavia necessario sottolineare il momento estremamente delicato che l'ANAS sta attraversando in relazione al riassetto che si rende necessario dopo il trasferimento alle regioni di una parte del patrimonio dell'Ente. Auspica pertanto che i nuovi vertici dell'ANAS, siano in grado di instaurare un proficuo rapporto con i rappresentanti delle regioni, in uno spirito di rinnovamento dell'Ente alla luce delle sue mutate funzioni.

Il senatore SARTO, dopo aver annunciato il suo voto favorevole sulla proposta del Presidente, ricorda al Ministro la necessità di ridurre lo squilibrio nei trasferimenti delle strade tra le regioni del Nord e quelle del Sud, e auspica una riforma del sistema delle concessioni nonché l'applicazione della nuova legge Merloni per la parte della finanza di progetto anche alle strade statali al fine di garantire nuove prospettive di sviluppo.

Il senatore BORNACIN annuncia il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale, non in riferimento alla persona scelta per ricoprire la carica in questione, ma per il metodo che il Governo ha adottato. Sarebbe stato infatti più opportuno procedere con dei commissariamenti *ad acta* per alcune tratte stradali e lasciare al nuovo Esecutivo, dopo le elezioni di fine legislatura, la possibilità di scegliere un amministratore delegato che, ricorda, dura in carica cinque anni.

Si passa quindi alla votazione, cui partecipano i senatori BALDINI, BESSO CORDERO, BORNACIN, BOSI, CARPINELLI, NAPOLI Roberto (in sostituzione del senatore Cimmino), SERVELLO (in sostituzione del senatore De Corato), MICELE (in sostituzione del senatore Diana Lorenzo), RESCAGLIO (in sostituzione del senatore Erroi), PAGANO (in sostituzione del senatore Falomi), MARTELLI, BEVILACQUA (in sostituzione del senatore Meduri), MIGNONE, PETRUCCIOLI, MAGLIOCCHETTI (in sostituzione del senatore Ragno), MARINO (in sostituzione del senatore Rigo), SARTO, PICCIONI (in sostituzione del senatore Terracini), VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

La proposta di parere favorevole è accolta con 15 voti favorevoli e 6 contrari.

IN SEDE REFERENTE

(447) *UCCHIELLI ed altri. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(884) *CARPINELLI e SCIVOLETTO. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(1423) *Luigi CARUSO. – Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica*

(1522) *MINARDO ed altri. – Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(1891) *BOSI. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva assunto quale testo base il disegno di legge n. 884 e che pertanto gli emendamenti sono ad esso riferiti. Si passa quindi alla loro illustrazione e votazione.

Il senatore SARTO illustra l'emendamento 1.0.

Il senatore BESSO CORDERO dà per illustrato l'emendamento 1.1.

Il relatore VERALDI e il ministro NESI invitano al ritiro di entrambi gli emendamenti altrimenti il loro parere è contrario.

I senatori SARTO e BESSO CORDERO ritirano i rispettivi emendamenti.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatori SARTO illustra tutti i suoi emendamenti riferiti a tale articolo mentre il senatore BESSO CORDERO rinuncia all'illustrazione degli emendamenti da lui presentati.

Il ministro NESI ritira l'emendamento 2.01 facendo presente che si sono prospettate soluzioni più soddisfacenti rispetto a quel testo.

Il senatore CARPINELLI, presentatore del subemendamento 2.01/6 fa presente che intende spostare la proposta normativa in questione all'articolo 6 come testo sostitutivo dello stesso in quanto in essa è disciplinato il periodo transitorio rispetto all'applicazione della normativa più generale.

Il senatore VERALDI illustra l'emendamento 2.2-*bis*. Esprime quindi parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo.

Il ministro NESI si dichiara dello stesso avviso del relatore ed invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti.

Il senatore SARTO dichiara di ritirare tutti i suoi emendamenti ad eccezione degli emendamenti 2.13 e 2.24.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono il senatore CARPINELLI, il relatore VERALDI e il ministro NESI che dichiarano il loro parere favorevole sull'emendamento 2.13, il senatore SARTO ritira anche l'emendamento 2.24.

Il PRESIDENTE fa propri e ritira gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.11, 2.14, 2.15, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.26 e 2.28. Dichiarata preclusa la votazione dei subemendamenti 2.01/1, 2.01/2, 2.01/3, 2.01/4, 2.01/5, 2.01/7 e 2.01/8 in quanto riferiti all'emendamento 2.01 ritirato dal ministro Nesi. Verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti l'emendamento 2.2-*bis* del relatore che risulta approvato. Pone successivamente ai voti l'emendamento 2.13 che risulta approvato. Allo stesso modo è approvato l'articolo 2 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 3 e ai relativi emendamenti.

Il senatore SARTO illustra gli emendamenti riferiti a tale articolo.

Il senatore BESSO CORDERO rinuncia all'illustrazione dei propri emendamenti.

Il ministro NESI dichiara di ritirare l'emendamento 3.01 del Governo.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo averli fatti propri ritira gli emendamenti 3.1 e 3.4.

I senatori SARTO e BESSO CORDERO, su invito del RELATORE e del MINISTRO, ritirano i loro emendamenti.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara quindi preclusa la votazione dei subemendamenti 3.01/1, 3.01/2 e 3.01/3 in quanto riferiti all'emendamento 3.01 ritirato dal Ministro.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore SARTO, su invito del relatore VERALDI e del ministro NESI, ritira l'emendamento 4.0 e il presidente PETRUCCIOLI, dopo averli fatti propri, ritira gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Si passa pertanto agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore SARTO ritira l'emendamento 5.1 e il ministro NESI ritira l'emendamento 5.2.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Su invito del RELATORE e del MINISTRO il senatore SARTO ritira gli emendamenti 6.0 e 6.5. Il relatore VERALDI ritira l'emendamento 6.1 e il presidente PETRUCCIOLI, dopo averli fatti propri, ritira tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 6 e pone ai voti, dopo l'espressione del parere favorevole del RELATORE e del MINISTRO, l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6 illustrato precedentemente dal senatore Carpinelli (già subemendamento 2.01/6). Posto ai voti l'emendamento è approvato.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 7.

Il senatore SARTO, su invito del RELATORE e del MINISTRO, illustra gli emendamenti 7.1, nonché l'emendamento Tit.1.

Il RELATORE propone, ai fini del coordinamento del testo, di inserire la norma contenuta nell'articolo 7 come comma aggiuntivo del nuovo testo dell'articolo 6 in quanto anche in questo caso si tratta di normativa transitoria e propone quindi la seguente nuova rubrica per l'articolo 6: «Norme transitorie».

La Commissione approva tali proposte, dopo che il senatore Sarto ha ritirato gli emendamenti 7.1 e Tit.1.

Prende quindi la parola il senatore RAGNO per annunciare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale in quanto la Commissione ha fatto un lungo lavoro che servirà senza dubbio a smussare alcune rigidità della normativa vigente e a ridurre il contenzioso in materia.

Il senatore MIGNONE annuncia il proprio voto favorevole sul provvedimento che non ritiene possa comportare alcun conflitto con l'ordine degli ingegneri e degli architetti.

Il senatore VEDOVATO, nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, esprime il proprio apprezzamento per i lavori della Commissione che ha elaborato un testo organico in materia.

Il senatore SARTO, nell'annunciare la propria astensione, rileva come il provvedimento sia in realtà privo di prospettiva nell'ambito di una riforma complessiva degli ordini professionali.



Il senatore MARTELLI annuncia il proprio voto favorevole mentre il senatore PICCIONI annuncia il voto favorevole di Forza Italia pur riservandosi di presentare emendamenti migliorativi del testo in Assemblea.

Il ministro NESI, infine, ritiene doveroso esprimere un ringraziamento alla Commissione per il lungo e proficuo lavoro svolto ai fini della composizione di interessi non sempre facili da far coesistere.

La Commissione, infine, conferisce mandato al relatore di riferire in Assemblea in termini favorevoli all'approvazione del disegno di legge n. 884, con le modifiche da essa accolte, e con richiesta di assorbimento dei disegni di legge nn. 447, 1423, 1522 e 1891.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 884

### Art. 1.

#### 1.0

SARTO

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

#### «Art. 1

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitario, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.

2. Il Governo nel disciplinare l'attività dei geometri e dei periti industriali di cui al comma 1 dovrà:

a) definire tipologie e categorie di opere e interventi di competenza dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, distinguendo chiaramente le loro competenze da quelle degli ingegneri e degli architetti, particolarmente in materia di entità delle opere progettate, di calcolo delle costruzioni e di urbanistica;

b) definire in particolare i limiti dell'attività professionale esercitabile dai geometri e dai periti industriali con specializzazione in edilizia per quanto attiene al progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio nonché in materia di direzione dei cantieri, di estimo e topografia;

c) definire le nuove norme in materia di requisiti per l'iscrizione all'albo professionale e istituzione dei corsi di diploma universitari.

---

**1.1**

BESSO CORDERO

*Dopo le parole: «in materia urbanistica e di arredo urbano» aggiungere le seguenti: «secondo le limitazioni previste ai successivi articoli 2 e 3».*

---

**Art. 2.****2.0**

SARTO

*Sopprimere l'articolo 2.*

---

**2.01/1**

CASTELLI

*All'emendamento 2.01, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in muratura» con le seguenti: «con strutture verticali portanti in muratura».*

---

**2.01/2**

CASTELLI

*All'emendamento 2.01, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «purché gli edifici ricadano in zone per le quali i piani comunicali attuativi abbiano accertato idonee condizioni di stabilità del terreno di posa» con le seguenti: «previa verifica da parte di soggetti specializzati di idonee condizioni di stabilità del terreno di posa».*

---

**2.01/3**

SARTO

*All'emendamento 2.01, al comma 1, lettera l), aggiungere in fine: «per opere di importo fino a cinque miliardi».*

---

**2.01/4**

SARTO

*All'emendamento 2.01, al comma 1, lettera m) aggiungere in fine le seguenti parole: «per opere di importo fino a cinque miliardi».*

---

**2.01/5**

CASTELLI

*All'emendamento 2.01, al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:*

«n) predisposizione di studi ed indagini preliminari di tipo catastale e di supporto all'elaborazione di strumenti urbanistici di tipo generale ed attuativo».

---

**2.01/6**

CARPINELLI

*All'emendamento 2.01, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2, comma 1.

1-ter. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali inferiore a dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia come definita dall'articolo 2, comma 1, allorché dimostrino di possedere uno dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato, con profitto, corsi di aggiornamento professionale in materia di costruzioni edilizie pubbliche o private della durata di almeno 120 ore, indetti dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con istituti di istruzione secondaria superiore, secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle professioni;

b) aver comprovato, al consiglio del collegio professionale competente per territorio, l'esecuzione di progettazione e direzione dei lavori afferenti opere di edilizia pubblica o privata secondo *standard* fissati dai consigli nazionali delle professioni.

1-quater. Fino alla data di entrata in vigore di apposite disposizioni in materia di riconoscimento della laurea di primo livello per l'accesso alle professioni di geometra e di perito industriale, i periodi di pratica o

di formazione e lavoro di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, alle lettere *c)* e *d)* del comma 3 e al comma 4 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 217, sono elevati a tre anni. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione alle professioni di geometra e di perito industriale, da sostenere previa frequenza dei corsi di cui al comma 2, lettera *a)*, sono disciplinati in coerenza, per quanto attiene all'edilizia, alle competenze professionali così come definite dall'articolo 2, comma 1, della presente legge».

---

**2.01/7**

CASTELLI

*All'emendamento 2.01, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le attribuzioni e le competenze previste dalle leggi vigenti per altri professionisti nelle materie disciplinate dal presente articolo».

---

**2.01/8**

CASTELLI

*All'emendamento 2.01, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Restano ferme le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni».

---

**2.01**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«1. Sono di competenza dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia le seguenti attività:

*a)* progettazione e collaudo degli edifici in muratura realizzati in zona non classificata sismica per i quali la normativa vigente consente il dimensionamento semplificato, purché gli edifici ricadano in zone per le quali i piani comunali attuativi abbiano accertato idonee condizioni di stabilità del terreno di posa;

b) progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico-amministrativo di interventi di manutenzione ordinaria di opere edilizie e di idraulica agraria;

c) funzioni di supporto tecnico-amministrativo all'attività di progettazione direzione dei lavori e collaudo di edifici e strutture, di qualsiasi entità, di competenza degli ingegneri e degli architetti;

d) predisposizioni di preventivi sommari di costo, indagini per l'attuazione di procedure espropriative per pubblica utilità finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche;

e) rilievi planoaltimetrici, misurazioni e picchettazioni, rilievi delle reti di servizio del sottosuolo;

f) predisposizione di computi metrici estimativi nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994;

g) predisposizione di piani di manutenzione ordinaria nel settore dell'edilizia, nei limiti individuati alla lettera a);

h) supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento;

i) valutazione di congruità tecnico-economica nelle materie di competenza;

l) funzioni di direttore tecnico di imprese e società che operano nel settore dell'edilizia del territorio e dell'ambiente;

m) funzioni di direttore di cantiere;

n) predisposizione di studi ed indagini preliminari di tipo catastale, statico a supporto dell'elaborazione di strumenti urbanistici di tipo generale ed attuativo».

---

## 2.1

SARTO

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

### «Art. 2.

1. Il Governo, contestualmente alla delega di cui al comma 1, è delegato a disciplinare, definendo le competenze e i limiti posti all'esercizio della professione, l'attività dei geometri e dei periti industriali che già posseggono l'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Governo nel disciplinare l'attività dei geometri e dei periti industriali di cui al comma 1 dovrà:

a) definire limiti e caratteristiche della "modesta costruzione civile" di cui al Regio decreto n. 274 dell'11 febbraio 1929;

b) definire tipologie e categorie di opere e interventi di competenza dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, distinguendo chiaramente le loro competenze da quelle degli ingegneri e degli architetti, particolarmente in materia di entità delle opere progettate, di calcolo delle costruzioni e di urbanistica;

c) definire in particolare i limiti dell'attività professionale esercitabile dai geometri e dai periti industriali con specializzazione in edilizia per quanto attiene alle materie indicate dal Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 e dal Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275;

d) fissare i requisiti necessari per iscriversi rispettivamente nell'albo dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, una volta completata la pratica biennale ovvero l'attività tecnica subordinata quinquennale previste dall'articolo 2, secondo comma della legge 7 marzo 1985, n. 75, o dalla legge 2 febbraio 1990, n. 17, e una volta superato l'esame di abilitazione, a coloro che abbiano iniziato il suddetto periodo di pratica o di attività tecnica prima della data di entrata in vigore della presente legge».

---

## 2.2

BESSO CORDERO

*Al comma 1, dopo le parole: «i calcoli statici» inserire le seguenti: «con limitazione a strutture semplici, non in zone sismiche, per edifici con cubatura massima di 1.500 mc., con sovraccarico per civile abitazione e per i quali siano previste fondazioni isolate».*

---

## 2.2-bis

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «i calcoli statici» aggiungere le seguenti parole: «con esclusione di quelli relativi ai telai in cemento armato».*

---

## 2.3

BESSO CORDERO

*Al comma 1, dopo le parole: «la contabilità, la liquidazione» sopprimere le parole: «e il collaudo statico».*

---

**2.4**

CASTELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «statico e».*

---

**2.5**

Cò

*Il comma 1), lettera a), è sostituito dal seguente: «in zona non sismica: con una cubatura non superiore a 1.400 m.c. nella quale non viene computato un piano seminterrato o interrato, con possibilità di carico su ciascun solaio non superiore a 400 kilogrammi per ogni metro quadrato e con fondazioni isolate».*

---

**2.6**

BESSO CORDERO

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «non più di tre piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato» con le seguenti: «costruzioni con una cubatura massima di 1.500 mc. più un piano interrato o seminterrato».*

---

**2.7**

Cò

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: «sempre che la cubatura non superi 1500 mc, con possibilità di carico su ciascun solaio non superiore a 400 Kg. per ogni metro quadrato. La cubatura relativa al piano seminterrato o interrato non viene computata».*

---

**2.8**

SARTO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: «con una cubatura non superiore ai 1400 mc, senza computo del piano seminterrato o interrato».*

---



**2.9**

Cò

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**2.10**

SARTO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**2.11**

Cò

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: «sempre che la cubatura non superi 1000 mc, con possibilità di carico su ciascun solaio non superiore a 400 Kg. per ogni metro quadrato. La cubatura relativa al piano seminterrato o interrato non viene computata».*

---

**2.12**

SARTO

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: «con cubatura non superiore ai 1000 mc, senza computo del piano seminterrato o interrato».*

---

**2.13**

SARTO

*Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «In edifici e complessi di edifici staticamente collegati, in particolare nei centri storici, è esclusa la competenza per i progetti che modifichino il regime statico di una o più unità immobiliari senza che vi sia un progetto di prevenzione sismica elaborato da tecnici abilitati, riguardante l'intero complesso o edificio».*

---

**2.14**

BOSI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis) Gli edifici in muratura ordinaria o armata progettati in base a metodi o sistemi semplificati previsti dai decreti ministeriali attuativi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia, anche quando eccedono i limiti di cui al comma 1».

---

**2.15**

FIRRARELLO, MINARDO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Gli edifici in muratura ordinaria o armata progettati in base a metodi o sistemi semplificati previsti dai decreti ministeriali attuativi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia, anche quando eccedono i limiti di cui al comma 1».

---

**2.16**

SARTO

*Sopprimere il comma 2.***2.17**

SARTO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «La progettazione, la direzione dei lavori».*

---

**2.18**

SARTO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «La progettazione».*

---

**2.19**

FIRRARELLO, MINARDO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «ed il collaudo amministrativo».*

---

**2.20**

BOSI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «il collaudo amministrativo».*

---

**2.21**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «di geometri e» con le seguenti: «anche dei geometri e dei».*

---

**2.22**

FIRRARELLO, MINARDO

*Al comma 2, sostituire le parole: «di geometri e» con le seguenti: «anche dei geometri e dei».*

---

**2.23**

BOSI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «fino a cinque piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato.»*

---

**2.24**

SARTO

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «È esclusa la competenza dei geometri, relativamente agli interventi di cui alle lettere b, c, d, e, dell'articolo 31 della legge n. 457 del 5 agosto 1978, nel caso di edi-*

fici di interesse storico-architettonico, come tali individuati e soggetti a specifiche norme di tutela dagli strumenti urbanistici generali e attuativi».

---

**2.25**

SARTO

*Al comma 4, sopprimere dalla parola: «eccedente» fino alla parola: «articolo».*

---

**2.26**

BOSI

*Al comma 4, dopo le parole: «la contabilità dei lavori» inserire le seguenti: «il collaudo amministrativo».*

---

**2.27**

SARTO

*Al comma 4, sopprimere dalle parole: «igienico-sanitario» fino alla fine del comma.*

---

**2.28**

CASTELLI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia entro i limiti di cui al comma 1.».*

---

**2.29**

SARTO

*Al comma 4, sopprimere le parole: «risanamento conservativo» e le parole: «ristrutturazione edilizia».*

---

**2.30**

SARTO

*Al comma 4, sopprimere le parole: «ristrutturazione edilizia».*

---

**2.31**

SARTO

*Al comma 4, dopo le parole: «ristrutturazione edilizia» aggiungere le parole: «nei limiti di cui al comma 3 del presente articolo e».*

---

**Art. 3.****3.0**

SARTO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.01/1**

CASTELLI

*Al comma 1, dopo le parole: «Rientra nella competenza» aggiungere la seguente: «anche».*

---

**3.01/2**

CASTELLI

*All'emendamento 3.01, al comma 1, sostituire le parole: «la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici e comunque non superiore a un ettaro» con le seguenti: «l'attività di supporto alla progettazione dei piani attuativi di strumenti urbanistici generali approvati».*

---

**3.01/3**

SARTO

*All'emendamento 3.01 al comma 1 dopo la parola: «limite» aggiungere le seguenti parole: «volumetrico di 5000 mc e il limite».*

---

**3.01**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

**«Art. 3.***(Urbanistica)*

1. Rientra nella competenza dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici e comunque non superiore a un ettaro».

---

**3.1**

Cò

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

**«Art. 3.**

I geometri ed i periti industriali con specializzazione in edilizia nelle zone di nuova edificazione individuate dagli strumenti urbanistici come aree sottoposte a piani esecutivi e/o di lottizzazione, possono effettuare la progettazione anche esecutiva delle sole opere di urbanizzazione primaria entro il limite di superficie di un ettaro e sempre che tale comparto esaurisca il piano esecutivo o di lottizzazione».

---

**3.2**

BESSO CORDERO

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:***«Art. 3.**

Rientra nella competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia all'interno della formazione di piani di lottizzazione attuativi di strumenti urbanistici generali approvati entro il limite massimo di superficie di un ettaro la progettazione delle relative opere di urbanizzazione primaria».

---

**3.3**

SARTO

*Sostituire dalle parole: «entro il limite» alle parole: «superiore ad un ettaro» con le altre: «purché in ogni caso il comparto non superi un ettaro di superficie».*

---

**3.4**

MANIS

**Art. 3.***(Urbanistica)*

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Piani di utilizzo e lottizzazioni)».

---

**Art. 4.****4.0**

SARTO

*Sopprimere l'articolo 4.*

---

**4.1**

MANIS

*Dopo le parole: «l'estimo» aggiungere le seguenti: «la progettazione e le attività tecnico-amministrative nel settore ambientale, quali ad esempio, la bonifica ambientale e lo smaltimento di materiale inquinante».*

---

**4.2**

MANIS

*Dopo le parole: «ai fini espropriativi o catastali» aggiungere le seguenti: «l'attività di prevenzione e protezione ai fini del miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».*

---

**Art. 5.****5.1**

SARTO

*Sopprimere l'articolo 5.*

---

**5.2**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le lettere l) ed m) sono abrogate».

---

**Art. 6.****6.0**

SARTO

*Sopprimere l'articolo 6.*

---



**6.1**

IL RELATORE

*L'articolo 6 è soppresso.*

---

**6.2**

BOSI

*Il comma 1 è soppresso.*

---

**6.3**

FIRRARELLO, MINARDO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**6.4**

CASTELLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «diploma universitario di geometra e del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia» con le seguenti: «corso universitario riservato a coloro che sono in possesso della maturità tecnica di geometra o di perito industriale con specializzazione in edilizia per il conseguimento del diploma universitario di ingegneria civile».*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «perito industriale con specializzazione in edilizia» con le seguenti: «ingegneria civile».*

---

**6.5**

SARTO

*Al comma 1, dopo le parole: «specializzazione in edilizia» aggiungere le seguenti: «ovvero di un unico diploma universitario per entrambe le qualifiche».*

---

**6.6**

BOSI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «successivamente alla emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 ed».*

---

**6.7**

FIRRARELLO, MINARDO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «successivamente alla emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 ed».*

---

**6.8**

BOSI

*Al comma 2, lettera a), sostituire il punto 2 con il seguente:*

«2) possesso di specifico diploma universitario di cui all'articolo 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341. L'ordinamento del predetto diploma è determinato con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

---

**6.9**

FIRRARELLO, MINARDO

*Al comma 2, lettera a), sostituire il punto 2) con il seguente:*

«2) possesso di specifico diploma universitario di cui all'articolo 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. L'ordinamento del predetto diploma è determinato con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

---

**6.10**

BOSI

*Al comma 2, lettera a), punto 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con le medesime procedure si provvede al riconoscimento dei diplomi universitari con orientamento geometra di durata triennale, avviati*

presso gli atenei italiani prima dell'istituzione del suddetto specifico diploma».

---

#### 6.11

FIRRARELLO, MINARDO

*Al comma 2, lettera a), punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con le medesime procedure si provvede ai riconoscimenti dei diplomi universitari con orientamento geometra di durata triennale, avviati presso gli atenei italiani prima dell'istituzione del suddetto specifico diploma».*

---

#### 6.12

LAURO

*Al comma 2, lettera a), punto 3, sopprimere le parole: «ovvero di forme di tirocinio alternativo».*

---

#### 6.13

FIRRARELLO, MINARDO

*Al comma 2, lettera a), punto 3), sopprimere le parole: «ovvero di forme di tirocinio alternativo».*

---

#### 6.14

LAURO

*Al comma 2, lettera a), punto 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «conseguita con il superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni».*

---

**6.15**

FIRRARELLO, MINARDO

*Al comma 2, lettera a), punto 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «conseguita con il superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni».*

---

**6.16**

BOSI

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) garantire l'esercizio della libera professione rispettivamente di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, agli iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**6.17**

FIRRARELLO, MINARDO

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) garantire l'esercizio della libera professione rispettivamente di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, agli iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**6.18**

BOSI

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «di geometra e del diploma» fino alla fine della lettera, con le parole: «di cui alla lettera a), numero 2».*

---

**6.19**

BOSI

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) garantire l'iscrizione all'albo e l'esercizio della libera professione di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, a coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione professionale di cui

alla precedente lettera b) numero 4, nonché a coloro che abbiano iniziato il periodo di pratica o di attività tecnica subordinata ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 75 o della legge 2 febbraio 1990, n. 17 prima della data di istituzione dei corsi universitari di cui alla lettera a), punto n. 2 del presente comma, una volta conseguita la suddetta abilitazione professionale, purché la richiesta di iscrizione all'albo venga presentata entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

## 6.20

FIRRARELLO, MINARDO

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) garantire l'iscrizione all'albo e l'esercizio della libera professione di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, a coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione professionale di cui alla precedente lettera b) numero 4, nonché a coloro che abbiano iniziato il periodo di pratica o di attività tecnica subordinata ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 75 o della legge 2 febbraio 1990, n. 17 prima della data di istituzione dei corsi universitari di cui alla lettera a), punto n. 2 del presente comma, una volta conseguita la suddetta abilitazione professionale, purché la richiesta di iscrizione all'albo venga presentata entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

## 6.21

BOSI

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «prima dell'istituzione» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prima della data, determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in relazione alla concreta attivazione dei corsi di diploma universitari di cui alla lettera a), numero 2).*

---

**Art. 7.**

**7.1**

SARTO

*Sopprimere l'articolo 7.*

---

**Tit. 1.**

**Tit. 1.**

SARTO

*Nel titolo sopprimere le parole: «e dell'urbanistica».*

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

**338<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero Passigli.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente CAPONI, con riferimento alle esigenze di approfondimento della situazione della Ansaldo Trasporti Spa, avanzate da alcuni senatori, precisa di aver ricevuto una comunicazione dalla Finmeccanica in cui si precisa che nelle prossime settimane sono convocate le Assemblee delle società Finmeccanica e Ansaldo Trasporti per l'elezione dei nuovi Consigli di amministrazione e che, pertanto, appare preferibile rinviare gli incontri previsti ad un momento successivo alla ricostituzione degli organi societari. Ritene che sia opportuno accogliere tale suggerimento.

Il senatore DEMASI prende atto di quanto riferito dal Presidente e concorda sulla soluzione proposta a condizione che il rinvio non si prolunghi eccessivamente.

**IN SEDE REFERENTE**

**(Doc. XXI, n. 32) WILDE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle responsabilità della crisi e della liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate**

**(2459) Deputati Alessandro RUBINO e DEODATO. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM nonché sulle modalità della sua liquidazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge)

Il presidente CAPONI ricorda che nella seduta del 9 febbraio scorso l'esame degli atti in titolo era stato rinviato al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi. Chiede, quindi, al relatore se sia opportuno procedere all'approfondimento della relazione presentata dalla Corte dei conti sulla liquidazione dell'Efim.

Il relatore MUNGARI ricorda che la proposta di istituire una Commissione d'inchiesta sull'Efim è stata già approvata dalla Camera dei deputati e che gli ampi poteri che sono stati attribuiti dalla legge al Commissario straordinario consiglierebbero l'audizione dello stesso per comprendere quale sia lo stato attuale della procedura di liquidazione ad oltre cinque anni dalla scadenza originaria. Appare opportuno, peraltro, approfondire ulteriormente gli elementi contenuti nella relazione presentata dalla Corte dei conti e, successivamente, decidere sulle modalità di prosieguo dell'esame.

Il senatore WILDE concorda con quanto affermato dal Relatore circa l'esigenza di approfondire, in tempi solleciti, le valutazioni della Corte dei conti.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del Commercio con l'estero (n. 734)**

(Parere al Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

(Esame e rinvio)

Il relatore MICELE illustra lo schema di regolamento in titolo, osservando che, in base a quanto disposto dall'articolo 55, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, in attesa dell'attuazione della riforma generale dell'organizzazione del Governo – ivi prevista a partire dalla prossima legislatura – le singole Amministrazioni possono procedere al temporaneo riassetto delle strutture interne. Pertanto, lo schema di regolamento in esame – che segue provvedimenti analoghi già adottati da altre Amministrazioni – è finalizzato a riordinare gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero, al fine di trasformarli in strutture di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione, nel pieno rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e le attività di gestione, in conformità al quadro organizzativo e funzionale delineato dalla riforma del 1999.

In realtà, oltre ai provvedimenti di portata generale – come il già citato decreto n. 300 o il decreto legislativo n. 303 del 1999 relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o il decreto legislativo n. 112 del 1998 relativo al conferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali



– nel corso di questi ultimi anni sono stati adottati altri atti normativi che modificano i presupposti legislativi delle norme di organizzazione dei Ministeri attualmente in vigore.

In particolare, sulla disciplina generale dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri hanno inciso l'articolo 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998, che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 29 del 1993; l'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha integrato i principi ivi contenuti; il decreto legislativo n. 286 del 1998 che, nel definire nuovi criteri per la valutazione dei costi e dei risultati dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni, ha inquadrato il Servizio di controllo interno nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Lo schema di regolamento predisposto dal Ministero del commercio con l'estero si colloca, pertanto, in tale contesto normativo. Esso si compone di 8 articoli. L'articolo 1 chiarisce le definizioni adottate nel testo. L'articolo 2, oltre a ribadire l'efficacia temporale del provvedimento (che rimarrà in vigore fino all'attuazione della riforma del Governo), individua gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro nella Segreteria, nella Segreteria del Sottosegretario di Stato, nell'Ufficio di Gabinetto, nella Segreteria tecnica, nell'Ufficio legislativo, nell'Ufficio del Consigliere diplomatico, nell'Ufficio stampa e nel Servizio di controllo interno. L'articolo 3 descrive, quindi, le funzioni dei diversi Uffici di diretta collaborazione, mentre l'articolo 4 regola il Servizio di controllo interno. Finora tale Servizio era disciplinato dal decreto ministeriale n. 95 del 1997: pur operando in autonomia, esso non era collocato tra i Servizi di diretta collaborazione del Ministro, come invece è stato previsto, in via generale per tutte le Amministrazioni, dal già citato decreto legislativo n. 286 del 1998. Adeguandosi pertanto a tali indicazioni, lo schema in esame conferisce al Servizio di controllo interno un insieme di funzioni relative ad attività di controllo, di analisi e di monitoraggio, nonché il compito di formulare valutazioni sui dirigenti destinatari delle direttive degli organi di indirizzo politico-amministrativo. Al Servizio, peraltro, è assegnato un apposito contingente di personale, fino ad un massimo di 12 unità. Il limite massimo numerico degli addetti agli altri Uffici di diretta collaborazione è poi fissato dal successivo articolo 5: oltre ai responsabili dei 6 Uffici, tale limite è fissato in 71 unità, tra le quali possono essere individuate fino a 8 posizioni di livello dirigenziale per lo svolgimento di specifici incarichi. Le posizioni dirigenziali non vanno considerate aggiuntive rispetto all'attuale dotazione del Ministero (41 tra dirigenti di prima e seconda fascia) ma ricomprese in essa. Rispetto invece alla dotazione complessiva del personale attualmente addetto agli Uffici di diretta collaborazione, con lo schema si opera una lieve riduzione, passando da 81 a 77 unità. L'articolo 5, inoltre, definisce le modalità di assegnazione del personale in prestito, l'attribuzione di incarichi ad esterni, le assunzioni a tempo determinato, fissando precisi limiti percentuali. L'articolo 6 indica, poi, i requisiti richiesti per la nomina dei responsabili degli Uffici, ponendo particolare attenzione al possesso di elevate capacità professionali, adeguate alle fun-

zioni da svolgere. A causa della necessaria sussistenza di un vincolo fiduciario tra organo politico e responsabili degli Uffici, si prevede che la loro nomina non possa durare più del mandato governativo. L'articolo 7 definisce il trattamento economico degli addetti agli Uffici, specificandone le varie articolazioni retributive ed accessorie, anche in relazione all'appartenenza o meno del suddetto personale alle Amministrazioni pubbliche. L'articolo 8, infine, contiene le disposizioni per la prima applicazione del regolamento nonché quelle di abrogazione.

Il relatore ricorda che sullo schema in esame si è già espresso il Consiglio di Stato. Nel proprio parere, tale organo ha evidenziato l'opportunità di introdurre alcune modifiche al testo del regolamento, con la finalità di individuare in maniera più chiara le competenze di alcuni uffici e di adeguare le previsioni relative al trattamento economico del personale alla normativa attualmente vigente.

In conclusione si può convenire che lo schema di regolamento in essere sia stato predisposto in coerenza con l'esigenza, ripetutamente affermata, di garantire l'effettiva distinzione tra politica ed amministrazione; sotto questo profilo, quindi, appare corretta la specificazione contenuta nell'articolo 2, secondo la quale gli uffici di diretta collaborazione del Ministro non svolgono attività di gestione amministrativa ma solo attività di supporto all'organo di direzione politica, assicurando il raccordo con l'Amministrazione, collaborando all'attività di definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati. Il principio, opportunamente accolto nello schema di regolamento, è quello di diversificare chiaramente le funzioni di *staff* da quelle di *line*, evitando che gli uffici di diretta collaborazione svolgano funzioni ed attività amministrative risultanti nelle competenze dei dirigenti ministeriali.

Il relatore propone, quindi, di esprimere parere favorevole, segnalando all'attenzione del Governo, così come ha già fatto il Consiglio di Stato nel proprio parere, due punti particolarmente significativi: l'opportunità di precisare meglio nel testo finale del Regolamento le competenze della Segreteria tecnica, la cui definizione, così come formulata nello schema di regolamento, potrebbe dar luogo a qualche problema di sovrapposizione con le attribuzioni dell'Ufficio di Gabinetto, che, peraltro, nel testo vengono individuate in modo piuttosto generico; l'esigenza di riformulare le disposizioni in materia di trattamento economico del personale adeguandole meglio alla normativa vigente e puntando al raggiungimento dell'obiettivo, che il Consiglio di Stato sottolinea come assoluta necessità, di omogeneizzazione del trattamento economico da erogare ai pubblici dipendenti assegnati presso le strutture di supporto nelle diverse amministrazioni.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale per le conserve alimentari  
(n. 157)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore TRAVAGLIA dichiara di condividere la proposta di parere favorevole formulata dal Relatore sulla nomina in titolo.

Concordano i senatori TURINI e WILDE.

Si procede quindi alla votazione della proposta di nomina del signor Francesco Maini quale Presidente dell'Istituto Nazionale per le conserve alimentari, che viene approvata all'unanimità.

Hanno preso parte alla votazione i senatori CAPONI, CAZZARO, DEMASI, GAMBINI, LARIZZA, MACONI, MICELE, MUNGARI, PIREDDA, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, TURINI e WILDE.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

**345<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

**(4732) Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio).

La senatrice BERNASCONI, relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge, che giunge all'attenzione della Commissione dopo un lungo esame da parte della Camera dei deputati. Pur con alcune limature rispetto al testo originario, il provvedimento mantiene un carattere di sanatoria che tuttavia, in questo caso, ha valenza positiva in quanto diretta a risolvere anomalie e situazioni di precarietà accumulate nel corso degli anni per varie figure di personale dipendente o in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Occorre inoltre sottolineare che la sanatoria di tali situazioni è configurata in maniera sufficientemente rigorosa, con riferimento alle modalità di svolgimento dei concorsi previsti.

In particolare le situazioni di precariato alle quali il disegno di legge si riferisce concernono i molti medici che lavorano da anni presso il Servizio sanitario nazionale con contratti a termine di quattro o otto mesi periodicamente rinnovati, nonché il personale che svolge le funzioni dirigenziali senza un incarico permanente.

L'articolo 1 dispone che il personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale che risulti in servizio da almeno due anni in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, venga inquadrato, a domanda, con la stessa posizione funzionale nell'area o nella disciplina in cui ha esercitato le funzioni, fermo restando l'organico complessivo.

L'articolo 2 prevede poi che le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico siano autorizzati a bandire concorsi, nell'ambito delle dotazioni organiche già definite ed approvate, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio. Tale riserva opera a favore dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, negli ultimi cinque anni abbiano prestato servizio per un periodo complessivo non inferiore a 16 mesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina.

Il comma 3 dell'articolo 2, inoltre, precisa che il titolo di specializzazione in psicoterapia, già riconosciuto equipollente al diploma di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia.

Il comma 4, sempre dell'articolo 2, prevede poi che nei concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, il 50 per cento dei posti venga riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie che bandiscono il concorso, i quali siano in possesso di diploma di laurea, provengano dalla ex carriera direttiva della stessa azienda e abbiano maturato un'anzianità di nove anni nella predetta carriera o qualifica.

L'articolo 3 riguarda i corsi di formazione specifica in medicina generale e prevede l'ammissione a domanda in soprannumero per i laureati in medicina iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991.

L'articolo 4 dispone l'attribuzione delle mansioni del dirigente di primo livello, inquadrato nel decimo livello, al personale medico già inquadrato nel nono livello nelle unità operative di anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologia non provvisto del diploma di specializzazione nelle predette discipline.

L'articolo 5 consente poi all'Istituto superiore di sanità di procedere, al fine di potenziare l'attività di ricerca, ad assunzioni a tempo determinato nel limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva.

L'articolo 6 equipara il regime previdenziale per i dirigenti della guardia medica e della medicina dei servizi a quello degli specialisti ambulatoriali, mentre l'articolo 7 è diretto ad aumentare il numero dei posti disponibili nel corso di specializzazione in medicina del lavoro; l'articolo 8, infine, detta norme in tema di numero di laureati iscrivibili in talune scuole di specializzazione post-laurea.

In conclusione la relatrice Bernasconi rappresenta l'esigenza prevalente di approvare rapidamente, senza modificazioni, il disegno di legge, che definisce situazioni e colma lacune non ulteriormente procrastinabili. Si riserva peraltro di presentare alcuni specifici ordini del giorno relativi ad alcune carenze ed omissioni presenti nel testo, quale ad esempio la mancata previsione di riconoscere a tutti gli effetti il relativo diploma

di specializzazione ai medici che hanno svolto per anni nelle strutture ospedaliere le funzioni di radiologo o anestesista.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(4720) *Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Svolge la relazione introduttiva il senatore CAMERINI, il quale ricorda come il disegno di legge in titolo sia stato caratterizzato presso l'altro ramo del Parlamento da una gestazione tormentata e complessa, iniziata più di tre anni fa e durante la quale si sono succeduti numerosi cambiamenti di impostazione. La riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) è certamente urgente, sia tenendo presente che molti di tali istituti sono da vari anni in regime di commissariamento, sia in considerazione dell'esigenza di rilanciare la ricerca nel settore biomedico, evitando la dispersione all'estero di competenze e professionalità altamente qualificate.

Il senatore Camerini passa quindi alla puntuale illustrazione del disegno di legge che all'articolo 1 definisce gli IRCCS come enti riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale. Gli istituti, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, hanno personalità giuridica di diritto pubblico oppure di diritto privato, il che naturalmente comporta differenze gestionali di non poco conto, oltre al fatto che solo gli istituti di diritto pubblico sono sottoposti, ai sensi del successivo comma 5, alla vigilanza del Ministero della sanità.

L'articolo 2 prevede che la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti sia dettata da uno o più regolamenti da emanarsi su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'articolo 3 detta i principi e le norme generali della disciplina regolamentare prevista dall'articolo 2. Tra essi particolare rilievo riveste, ai fini del riconoscimento da parte del Ministero, la valutazione dell'entità e della qualità dell'attività di ricerca svolta; attualmente, infatti, gli IRCCS presentano a tale riguardo differenze enormi: basti pensare che rivestono tale qualifica sia un istituto che per il 1998 vanta un *impact factor* normalizzato totale di 730 punti sia un altro il cui *impact factor* è stato per lo stesso anno di soli 14 punti. Ai fini di introdurre rigorosi criteri di valutazione, appare senz'altro opportuna la previsione di istituire una Commissione composta pariteticamente da esperti scientifici nazionali ed internazionali per la valutazione delle richieste di riconoscimento e per la revisione dei riconoscimenti stessi.

L'articolo 3 configura inoltre gli organi di vertice degli istituti di diritto pubblico, che comprendono il comitato di indirizzo – con funzioni di programmazione strategica e una composizione piuttosto complessa – il direttore generale – a cui sono attribuite le funzioni di gestione – il direttore scientifico, il comitato tecnico-scientifico ed il collegio sindacale; il direttore generale è poi coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario. Qualche perplessità suscita la norma che prevede anche per il direttore scientifico un limite di età di sessantacinque anni, limite che appare eccessivamente vincolante tenuto conto della peculiare qualificazione professionale di tale figura.

In conclusione il senatore Camerini sottolinea il rilievo del disegno di legge, che pure presenta alcuni aspetti problematici che saranno affrontati nel corso dell'esame da parte della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1637-1660-1714-1945 e 4102-B) *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Cortiana ed altri, Lavagnini ed altri; Servello ed altri; De Anna ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CARELLA illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo approvato dalla Commissione in sede deliberante.

Si tratta per lo più di modifiche volte ad introdurre opportuni chiarimenti e specificazioni, come in particolare quelle introdotte agli articoli 1 e 2.

L'articolo 3 è stato modificato nel senso di estendere le competenze della Commissione, ora denominata per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive: in particolare si prevede, in aggiunta al testo approvato dal Senato, che la Commissione individui le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui al successivo articolo 4 e possa promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione dal *doping*. La Camera dei deputati ha altresì modificato la composizione della Commissione optando per un allargamento delle competenze in essa rappresentate.

All'articolo 4 si dispone ora che i laboratori per il controllo sanitario per l'attività sportiva vengano accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale sulla base di una convenzione stipulata dalla Commissione; si precisa altresì che le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale né del bilancio dello Stato, ma siano invece a carico del CONI, come esplicitamente prevede l'articolo 10.

La Camera ha poi introdotto l'attuale articolo 8, che dispone che il Ministro della sanità presenti annualmente al Parlamento una relazione

sullo stato di attuazione delle legge, nonché sull'attività svolta dalla Commissione.

Una significativa modifica è stata introdotta all'articolo 9, riguardante le disposizioni penali: la sanzione già prevista dal testo approvato dal Senato per chiunque procuri ad altri, somministri o favorisca l'utilizzo di farmaci o sostanze dopanti è stata estesa anche all'atleta che ne faccia uso, oppure si sottoponga o adotti le pratiche mediche vietate di cui all'articolo 2, comma 1. È stato altresì introdotto il comma 7, volto opportunamente a sanzionare penalmente il traffico illecito di farmaci contenenti sostanze dopanti.

Il relatore Carella giudica complessivamente migliorative le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. L'unico punto che suscita perplessità è la scelta di introdurre la punibilità penale dell'atleta, scelta che in sede di prima lettura la Commissione aveva ritenuto preferibile evitare; tuttavia, alla luce dell'articolato dibattito svoltosi sul punto presso l'altro ramo del Parlamento ed in considerazione della esigenza di approvare prima della scadenza della legislatura un disegno di legge del quale tutte le forze politiche riconoscono l'urgenza e la necessità, propone alla Commissione di approvare il testo così come trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*



**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

**456<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Di Nardo.**La seduta inizia alle ore 15,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore VELTRI, a nome dei senatori della Commissione facenti parte del Gruppo Democratici di Sinistra, propone di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sui fatti alluvionali verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre in Calabria. Difatti, appare alquanto opportuno ascoltare il Ministro dell'ambiente ed il Presidente della giunta della regione Calabria in merito agli eventi in questione, anche alla luce della richiesta volta ad ottenere lo stanziamento di 1.000 miliardi, avanzata dalla giunta regionale. Inoltre, è necessario che la Commissione, o una sua delegazione, effettui quanto prima un sopralluogo sul versante ionico meridionale della Calabria. Coglie infine l'occasione per auspicare la rapida discussione in Aula del disegno di legge in materia di elettromagnetismo.

Il senatore BORTOLOTTI, dopo aver condiviso l'auspicio espresso dal senatore Veltri in merito ad una rapida discussione in Assemblea del disegno di legge sull'elettromagnetismo, richiama l'attenzione dei senatori sull'opportunità di ascoltare il professor Comba in merito all'aumento dei casi di tumore da esposizione all'amianto, denunciato su un articolo comparso sul Corriere della Sera di oggi.

Il senatore LO CURZIO, dopo aver condiviso la proposta di effettuare un sopralluogo in Calabria, fa presente che in seno alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse è stata sollevata l'esigenza di approfondire la questione

delle patologie causate dall'esposizione all'amianto, anche con riferimento a quanto si è verificato nel Siracusano, ove operava la Eternit siciliana.

Il senatore LASAGNA, a nome del Gruppo Forza Italia, propone di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sui fatti alluvionali verificatisi di recente in Calabria. Al riguardo, sottolinea che la Rai ha mandato in onda un notiziario da cui emergeva come fosse stata realizzata una strada sull'alveo di un fiume, notiziario che nelle successive edizioni non comprendeva più tale riferimento.

Il senatore IULIANO fa presente che, in merito all'applicazione della normativa sull'amianto, è in fase di predisposizione un documento che verrà presentato nella Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Il senatore CARCARINO sottolinea come, presso l'11<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, sia pendente un testo normativo concernente la questione della tutela della salute dei lavoratori esposti all'amianto.

Il presidente GIOVANELLI avverte che nella seduta di domani pomeriggio la Commissione sarà chiamata a deliberare in merito alle richieste avanzate dai senatori Veltri e Lasagna. Quanto alla questione sollevata dal senatore Bortolotto, invita i componenti della Commissione ad avanzare eventualmente proposte formali, onde poter affrontare la questione amianto utilizzando gli strumenti previsti dal Regolamento.

*IN SEDE REFERENTE*

**(580-988-1182-1874-3756-3762 e 3787-B)** *Legge-quadro in materia di incendi boschivi*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri; Carcarino; Camo ed altri; Manfredi ed altri; Specchia ed altri; Capaldi ed altri; Giovanelli ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati

**(4089)** *BETTAMIO ed altri: Disposizioni in materia di tutela del patrimonio boschivo*

**(4715)** *MAZZUCA POGGIOLINI: Norme di prevenzione e repressione del fenomeno degli incendi boschivi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.

Il relatore CARCARINO presenta ed illustra i seguenti ordini del giorno:

**0/580-988-1182-1874-3756-3762 e 3787-B-4715-4089/2/13**

IL RELATORE

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 580-B e connessi,

considerato che esso prevede misure volte a garantire azioni di prevenzione, di contrasto e di repressione degli incendi boschivi, mobilitando, a tale scopo, tutte le forze armate dello Stato;

visto che l'articolo 7, comma 3, lettere a) e c), prevede che le regioni possano richiedere il concorso di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e delle Forze di Polizia dello Stato per i compiti di soccorso pubblico, in caso di riconosciuta e urgente necessità;

considerato altresì che il Senato in prima lettura aveva approvato una disposizione volta ad istituire una sezione investigativa e di controllo antincendi;

preso atto che anche se tale disposizione è stata soppressa dalla Camera, i principi in essa contenuti appaiono meritevoli della massima attenzione:

impegna il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative volte a promuovere l'istituzione, secondo criteri di impiego selettivo delle risorse che tengano conto delle specifiche competenze istituzionali e tecnico-operative delle Forze di polizia, di un'unità organizzativa approssimativamente destinata alle attività di prevenzione degli incendi boschivi, anche sotto il profilo investigativo, nonché di controllo e verifica, provvedendo anche alle forme di coordinamento occorrenti».

**0/580-988-1182-1874-3756-3762 e 3787-B-4715-4089/4/13**

IL RELATORE

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 580-B e connessi,

premesso che gli incendi boschivi rientrano tra le attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 luglio 1998, n. 112;

considerato che per il perseguimento di tale finalità è necessario fornire agli enti territoriali (regione, provincia, comune, comunità montana) apposite linee guida dall'Agenzia della protezione civile ai sensi del-

l'articolo 81 del decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi, per la predisposizione dei piani di emergenza, nonché per l'individuazione di strategie e procedure che privilegino le sinergie tra le operazioni condotte con mezzi a terra e con mezzi aerei;

ritenuto indispensabile predisporre per ogni regione apposite planimetrie relative alle aree a rischio anche per classificare le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco al fine di impedire un utilizzo diverso delle aree da quello preesistente all'incendio per almeno dieci anni;

considerato inoltre che il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – pur non essendo questa la funzione istituzionale – concorre con uomini e mezzi allo spegnimento degli incendi boschivi e che il disegno di legge non prevede per il Corpo stesso le necessarie risorse economiche per affrontare un tale impegno;

impegna il Governo

a predisporre in tempi brevi i necessari atti normativi che tengano conto delle esigenze di cui al presente ordine del giorno».

Il sottosegretario DI NARDO fa presente che il Governo accoglierà gli ordini del giorno n. 2 e n. 4, se ripresentati in Assemblea.

Il senatore SPECCHIA osserva che i due ordini del giorno presuppongono il ritiro o la reiezione degli emendamenti presentati al testo in esame. Chiede pertanto l'accantonamento degli ordini del giorno stessi.

Il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento dei due ordini del giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati agli articoli del disegno di legge n. 580-B ed abbinati, come approvato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 1.

Il senatore COLLA rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.4.

Il relatore CARCARINO invita il senatore Colla a ritirare l'emendamento 1.4.

Il sottosegretario DI NARDO invita il senatore Colla a ritirare l'emendamento 1.4.

Il senatore COLLA ritira l'emendamento 1.4.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'articolo 1.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 2.4, volto a reintrodurre il comma 2 del testo approvato a suo tempo dal Senato, prevedendo altresì il coordinamento delle attività di protezione civile da parte dell'Agenzia di protezione civile.

Il senatore SPECCHIA ritira l'emendamento 2.3 e, anche a nome dei senatori Maggi, Zambrino e Caruso Antonino, aggiunge la firma all'emendamento 2.4.

Il relatore CARCARINO invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.4, osservando altresì che la previsione del coordinamento da parte dell'Agenzia di protezione civile appare inopportuna.

Il sottosegretario DI NARDO invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.4.

Il senatore LO CURZIO invita la Commissione ad approvare l'emendamento 2.4, sottolineando l'importanza del ruolo dell'Agenzia di protezione civile.

L'emendamento 2.4 viene respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 3.3 e 3.8.

Il senatore LASAGNA illustra gli emendamenti 3.5 e 3.6.

Il senatore COLLA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.7 e 3.4.

Il relatore CARCARINO si rimette alla Commissione sugli emendamenti 3.3, 3.5 e 3.8, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.7 e 3.4 ed esprime parere contrario sull'emendamento 3.6.

Il sottosegretario DI NARDO invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, facendo presente che il suo parere sarebbe comunque contrario.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.4.

La Commissione approva quindi l'articolo 3.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 4.5.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2000*

Il presidente GIOVANELLI avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame della proposta di indagine conoscitiva sui fatti alluvionali verificatisi in Calabria nei mesi di settembre e ottobre 2000.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE**  
**N. 580-988-1182-1874-3756-3762 e 3787-B**

**Art. 1.**

**1.4**

COLLA

*Al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,» inserire le seguenti: «come ridefinite dalla presente legge,».*

---

**Art. 2.**

**2.4**

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le attività di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, costituiscono attività di protezione civile e sono coordinate dall'Agenzia di Protezione Civile».

---

**2.3**

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO, CARUSO Antonino

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le attività di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, costituiscono attività di protezione civile».

---

**Art. 3.****3.3**

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. Le Regioni approvano, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, articolato per provincia, redatto dalle giunte regionali sulla base di linee guida e di direttive predisposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", ovvero, fino alla definitiva operatività della stessa, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", sentiti il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata". Tale adempimento è la condizione per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 dell'articolo 12».

---

**3.5**

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI, LO CURZIO

*Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«i-bis) le aree limitrofe agli insediamenti abitativi, ubicate in zone a rischio di incendio, da destinare alla realizzazione di vasche antincendio che abbiano una capacità non superiore a 500 mila litri di acqua».

---

**3.6**

LASAGNA, MANFREDI, RIZZI, LO CURZIO

*Al comma 3, lettera l), dopo la parola: «bosco», aggiungere le seguenti: «e del sottobosco».*

---



**3.7**

COLLA

*Al comma 3, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«*l-bis*) la programmazione delle operazioni di pulizia delle fasce spartifuoco;».

---

**3.8**

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In caso di inadempienza delle Regioni, l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, il Dipartimento, avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato o del Corpo forestale regionale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane».

---

**3.4**

COLLA

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. In caso di inadempienza delle regioni nei termini di cui al comma 2, si considerano immediatamente applicabili le linee guida e le direttive deliberate ai sensi del comma 1».

---

**Art. 4.****4.5**

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:***«Art. 4.***(Previsione del rischio di incendi boschivi)*

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7».

---

**4.6**

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e)».*

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

*Presidenza del Vicepresidente*  
**DONDEYNAZ**

*indi del Presidente*  
**PEPE**

*Intervengono Gianni BARCI, Presidente della Commissione speciale Affari comunitari del Consiglio regionale della Liguria, Filadelfio BASILE, Vicepresidente della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività delle Comunità europee dell'Assemblea regionale siciliana, Marco CARRARESI, Presidente della Commissione speciale per i rapporti con l'Unione europea del Consiglio regionale della Toscana.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

**INDAGINE CONOSCITIVA**

**Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel processo di riforma istituzionale dell'Unione europea**

**Audizione dei Presidenti delle Commissioni dell'Assemblea e dei Consigli regionali specializzate negli affari comunitari**

*(Ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati – Svolgimento e conclusione)*

Il Presidente Guido DONDEYNAZ propone preliminarmente, consentendovi la Commissione, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Introduce quindi brevemente i temi dell'audizione.

Filadelfio BASILE, Vicepresidente della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività delle Comunità europee dell'Assemblea regionale siciliana, Gianni BARCI, Presidente della Commissione speciale Affari comunitari del Consiglio regionale della Liguria, e Marco

CARRARESI, *Presidente della Commissione speciale Rapporti con l'Unione europea del Consiglio regionale della Toscana*, svolgono le rispettive relazioni sull'argomento oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i senatori Tarcisio ANDREOLLI (PPI) e Salvatore LAURO (FI), cui risponde Gianni BARCI.

Prendono quindi la parola per formulare ulteriori considerazioni il Presidente Mario PEPE e il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA).

Il Presidente Mario PEPE ringrazia infine gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA**  
**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni**  
**criminali similiari**

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe LUMIA

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Giuseppe LUMIA *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

*(Così rimane stabilito)*

**Esame della Relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Campania**

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, introduce la discussione sulla proposta di relazione sulla criminalità organizzata in Campania, relatore il senatore Luigi Lombardi Satriani.

Il senatore Luigi LOMBARDI SATRIANI (DS) illustra la relazione sullo stato della lotta alla criminalità in Campania. Intervengono, successivamente, l'onorevole Mario GATTO (DS-U), il senatore Melchiorre CIRAMI (Misto), l'onorevole Filippo MANCUSO (FI) e il senatore Michele FLORINO (AN).

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11,10.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Aniello DI NARDO.*

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

**ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di salute umana e sanità veterinaria**

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore*, rileva che lo schema di decreto in esame provvede alla ripartizione tra le regioni dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative trasferite per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di salute umana e di sanità veterinaria. Tali risorse sono state individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio scorso e vengono ripartite sulla base dell'entità demografica di ciascuna regione. Tra le risorse finanziarie, pari a lire 168.028.952.000, quelle destinate alle attività di prevalenza veterinaria – pari a 79.900.000 – vengono ripartite sempre sulla base dell'entità demografica di ciascuna regione, ma con la previsione di una percentuale di attribuzione fissa pari al 10 per cento tenuto conto della necessità di garantire a ciascuna regione una base finanziaria idonea ad esercitare le funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria nonché delle tipologie di intervento cui sono destinate le risorse medesime. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle pro-



vince autonome di Trento e Bolzano saranno trasferite ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla base della ripartizione allegata al provvedimento, e nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti. Ricorda infine che la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di concessione di trattamenti economici in favore degli invalidi civili**

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore*, sottolinea che il provvedimento in esame, attuativo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 recante l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili, provvede alla ripartizione tra le regioni di tali beni e risorse. Le risorse finanziarie, pari a lire 4.200 milioni, sono ripartite tra le singole regioni in base al numero degli assistiti, relativo ad ogni regione, con riferimento al mese di ottobre 1999. Analogamente si provvede al trasferimento alle regioni del contingente di 557 unità di personale.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, osserva che le funzioni amministrative in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili erano inizialmente esercitate a livello provinciale, dalle prefetture. Appare pertanto opportuno garantire il mantenimento dell'attribuzione di funzioni a livello provinciale anche in sede di decentramento amministrativo. Reputa inoltre utile chiarire che le risorse finanziarie da trasferire alle regioni concernono le spese di funzionamento degli uffici deputati alle funzioni richiamate, tenuto conto del trasferimento ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili, previsto all'articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il sottosegretario di Stato, Aniello DI NARDO, precisa che le risorse finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 e ripartite tra le singole regioni dal provvedimento in esame sono relative esclusivamente alle spese di funzionamento.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di istruzione scolastica**

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, rileva che lo schema di decreto in esame provvede al riparto delle risorse individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in corso di emanazione e concernente l'individuazione delle risorse da trasferire allo Stato in materia di istruzione scolastica. Le risorse finanziarie da destinare alle regioni, pari a 511.974 miliardi di lire, vengono ripartite, per la parte finalizzata alla corresponsione di contributi alle scuole non statali, secondo i criteri adottati dal Ministero per la pubblica istruzione per l'assegnazione di tali risorse alle province, criteri correlati principalmente all'entità della popolazione scolastica. Relativamente alle risorse finanziarie da destinare alle regioni per la parte relativa alle spese di funzionamento, il riparto è effettuato in misura proporzionale alle unità di personale assegnate a ciascuna regione. Le risorse finanziarie da destinare invece agli enti locali, pari a 70,05 miliardi di lire, sono assegnate per il 40 per cento alle province e per il 60 per cento ai comuni: si rinvia ad un ulteriore successivo DPCM per la definizione dei criteri di riparto di tali somme fra le singole province e i singoli comuni. Per quanto concerne poi le risorse umane, il provvedimento in titolo prevede una ripartizione delle unità da trasferire alle regioni (103 unità), sulla base della popolazione scolastica di ciascuna regione. Risulta invece interamente attribuito alle province il personale da trasferire agli enti locali.

Precisa inoltre che i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle regioni valgono esclusivamente in prima applicazione. A tale proposito ricorda che l'efficacia del trasferimento è differita al secondo anno successivo all'entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture del Ministero della pubblica istruzione. Per gli esercizi finanziari successivi al primo si rinvia alla definizione in sede di Conferenza Unificata di nuovi o ulteriori criteri. Per quanto concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, conformemente al disposto dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento di risorse a tali enti avrà luogo secondo le modalità previste dai rispettivi statuti di autonomia. Ricorda infine che la Conferenza Unificata Stato-regioni-città e autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, esprime perplessità sulla disposizione di cui all'articolo 4, concernente le regioni a statuto speciale e le province autonome, secondo la quale le risorse destinate a tali enti saranno trasferite ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalità previste nei rispettivi statuti, sulla base della ripartizione operata nelle tabelle allegate al provvedimento. A tale proposito ricorda che il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi, secondo l'impianto della legge 15 marzo 1997, n. 59, riguarda esclusivamente le regioni a statuto ordinario, essendo necessaria la norma di attuazione degli statuti per il trasferimento di funzioni nelle regioni a statuto speciale.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), precisa che l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 prevede espressamente che le funzioni amministrative conferite dallo stesso decreto alle regioni a statuto ordinario, sono trasferite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano con le modalità previste dai rispettivi statuti, solo nel caso in cui tali funzioni non siano già attribuite agli enti in questione. Pertanto il riferimento alle regioni a statuto speciale nelle tabelle allegate ai provvedimenti di ripartizione delle risorse, quale quello in esame, nasce dal fatto che si tratta di risorse necessarie per l'esercizio di funzioni non attribuite alle regioni a statuto speciale. Resta comunque indubbio che il riparto a favore di tali regioni necessita di norme di attuazione per essere operativo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, concorda con la lettura dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 112 del 1998, testé illustrata dall'onorevole Di Bisceglie. Propone poi di sottoporre tale interpretazione della norma all'attenzione del Governo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di polizia amministrativa**

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, rileva che lo schema di decreto in esame concerne i criteri di riparto e il riparto tra le regioni e gli enti locali dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative trasferite per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di polizia amministrativa. Si tratta di funzioni indicate agli articoli 161, 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le risorse finanziarie pari a 600 milioni, sono ripartite tra le regioni, le province e i comuni sulla base dell'entità delle funzioni assegnate, nelle per-

centuali del 30 per cento per le regioni, del 30 per cento per le province e del 40 per cento per i comuni. Le risorse umane, 123 unità, sono ripartite per ambiti territoriali regionali sulla base del peso demografico di ciascuna regione. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno trasferite a tali enti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti, sulla base della ripartizione operata nelle tabelle allegate al provvedimento.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di energia, miniere e risorse geotermiche.*

*Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni delle risorse umane individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di incentivi alle imprese.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'audizione informale si è svolta dalle ore 14,10 alle ore 15,50.

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

**203<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ANDREOLLI**

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**(4780) *Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori,***  
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore BESOSTRI, in sostituzione del relatore designato Lubrano di Ricco, illustra il provvedimento in esame proponendo un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(4721) *Disposizioni urgenti per il completamento e l'aggiornamento della rilevazione dei***  
***cittadini italiani residenti all'estero***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

**(4790) *Partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario per l'iniziativa HIPC (Paesi poveri maggiormente indebitati)***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PINGGERA, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(4047) *BRUNO GANERI ed altri. – Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali***

**(4110) *BRUNO GANERI. – Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori***

(Parere alla 7<sup>a</sup> su testo unificato ed emendamenti. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PASTORE illustra il contenuto del testo unificato e degli emendamenti ad esso riferito, osservando che la materia potrebbe essere regolata con fonti di rango secondario.

Il presidente ANDREOLLI rileva che il comma 3 dell'articolo 1 sembra aggirare la previsione costituzionale che impone l'accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

Il senatore BESOSTRI concorda con questo rilievo, osservando che si ipotizza un'impropria forma di immissione in ruolo di personale pubblico. Propone quindi che vengano chiesti chiarimenti al Governo in ordine al novero dei soggetti interessati dal provvedimento in titolo.

Il relatore PASTORE concorda con la opportunità di chiedere chiarimenti al Governo, con particolare riferimento alla concreta portata di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(4755) *Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime***

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PINGGERA illustra il provvedimento in titolo e propone la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(4089) *BETTAMIO ed altri. – Disposizioni in materia di tutela del patrimonio boschivo*

(4715) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme di prevenzione e repressione del fenomeno degli incendi boschivi*

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PASTORE, illustrati i provvedimenti in titolo, ricorda che la materia di recente è stata oggetto di un decreto-legge. Propone quindi di rinviare l'esame dei provvedimenti per una più complessiva valutazione della disciplina.

Il senatore PINGGERA, con riguardo all'articolo 1 del disegno di legge n. 4715, osserva che le pene ivi previste appaiono eccessive e sproporzionate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,10.*



## **B I L A N C I O   (5<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

**284<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**COVIELLO**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Minniti, per l'interno Lavagnini e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**(2785) VENTUCCI ed altri. – Agevolazioni in favore delle nuove famiglie**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha deliberato, nella seduta del 26 settembre, la richiesta al Governo di relazione tecnica sul disegno di legge in titolo all'esame dell'Assemblea; la relazione non è ad oggi pervenuta.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver consegnato alla Presidenza la relazione tecnica, che stima il costo del provvedimento in 90 miliardi annui, esprime avviso contrario sul disegno di legge, che non presenta alcuna clausola di copertura finanziaria.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul disegno di legge in titolo.

**(4790) Partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario per l'iniziativa HIPC (Paesi poveri maggiormente indebitati)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della partecipazione italiana al Fondo fiduciario per i Paesi poveri. Per quanto di competenza, segnala che, tenuto conto dell'attuale quotazione del dollaro sui mercati finanziari, l'onere del provvedimento potrebbe risultare sottostimato.

Il sottosegretario MORGANDO rileva che la quantificazione ipotizza un tasso di cambio del dollaro in linea con l'andamento medio registrato nel periodo più recente e coerente con le relative previsioni.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

**(4672) Norme per l'istituzione del servizio militare professionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente COVIELLO osserva che si tratta del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, concernente l'istituzione del servizio militare professionale. La trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale è attuata mediante una delega legislativa, che prevede la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. L'onere conseguente è stimato in lire 43 miliardi per l'anno 2000, in 362 miliardi per il 2001 e in 618 miliardi per il 2002. Per gli anni successivi al 2002 l'onere evidenzia un andamento crescente, che va dai 649 miliardi del 2003 ai 1.096 miliardi dell'anno 2020, che identifica l'onere a regime. In relazione a tale accentuato «gradino» tra onere del terzo anno e onere a regime, la clausola di copertura finanziaria, modificata in base al parere formulato dalla Commissione bilancio della Camera, rinvia alla legge finanziaria la quantificazione (e la copertura) dell'eccedenza dell'onere rispetto al tasso di incremento del PIL a prezzi correnti, quale previsto nel DPEF e nelle relative risoluzioni approvative. Si tratta di una soluzione innovativa rispetto alla prassi in base alla quale, nel caso di scostamenti significativi dell'onere a regime rispetto all'onere del terzo anno, deve essere fornita copertura fin dal terzo anno per il più elevato importo dell'onere a regime. La prassi della Commissione è, inoltre, nel senso di non rinviare alla legge finanziaria la copertura di oneri certi, anche se destinati a prodursi nel futuro. È evidente che, data la caratteristica configurazione dell'andamento dell'onere derivante dal provvedimento in questione – che rappresenta una riforma attuabile esclusivamente nel medio periodo – l'applicazione della consueta prassi implicherebbe un rilevante eccesso di copertura per tutto il periodo dal 2002 al 2020.

Segnala, inoltre, che i criteri direttivi della delega non contengono riferimenti ai tetti massimi dell'onere indicati nella clausola di copertura finanziaria e che, per il primo triennio, la formulazione della stessa clausola non fa riferimento a limiti massimi di spesa.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che la particolarità del provvedimento in esame, che presenta uno scostamento estremamente rilevante fra onere del terzo anno e onere a regime, pari a circa 1.000 miliardi nel 2020, ha richiesto l'individuazione di una soluzione di copertura specifica, definita in sede di esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati. Nel rilevare che appare auspicabile prevedere una riflessione su tali aspetti delle norme di contabilità, illustra la clausola di copertura del provvedimento. Ritiene conclusivamente che la formulazione del testo consenta il rispetto dei saldi di finanza pubblica e possa quindi essere espressa una valutazione positiva.

La Sottocommissione, su proposta del presidente Coviello, esprime quindi parere di nulla osta.

**Schema di regolamento recante: «Disciplina degli uffici di diretta collaborazione con l'Organo di direzione politica del Ministero delle Finanze» (n. 762)**

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta dello schema di regolamento concernente gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle finanze. Per quanto di competenza, segnala che alcune disposizioni appaiono suscettibili di effetti finanziari, in ordine ai quali appare opportuno prevedere un approfondimento, anche in considerazione del fatto che analoghi provvedimenti concernenti altri Ministeri risultavano corredati di relazione tecnica.

La Sottocommissione delibera quindi di richiedere la relazione tecnica al Governo.

**(4592) Disposizioni urgenti in materia di finanza locale**

(Parere alla 6ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole con osservazione, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CADDEO osserva che sono stati trasmessi alcuni emendamenti del Governo al disegno di legge in materia di finanza locale. Per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 1.13, segnala che una parte della copertura viene posta a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti locali: nella nota illustrativa si precisa che nell'ambito di tale unità previsionale emergono risparmi di spesa che possono essere destinati a tale finalità. Ricorda che le norme di contabilità non consentono di porre nuovi oneri a carico degli ordinari

stanziamenti di bilancio. Analogamente, l'emendamento 1.0.5, che istituisce un indice nazionale delle anagrafi, pone gli oneri aggiuntivi a carico dei finanziamenti già stanziati per l'Autorità per l'informatica. Osserva, infine, che l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.14 supera la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione già formulata sul testo in relazione al limite massimo di utilizzazione del fondo speciale, accantonamento dell'Interno.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver precisato che l'emendamento 1.0.5 indica una migliore specificazione, attraverso l'istituzione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi, di un programma già finanziato con una precedente autorizzazione di spesa, concorda con l'osservazione relativa all'emendamento 1.14. Per ciò che concerne l'emendamento 1.13, pur riconoscendo che la formulazione non appare contabilmente corretta, fa presente che gli oneri derivanti dall'emendamento possono essere in parte coperti nell'ambito delle disponibilità dell'unità previsionale di base 3.1.2.2 relativa al finanziamento degli enti locali, tra le cui finalizzazioni rientra quella connessa con la disposizione in esame.

Il relatore CADDEO, dopo aver rilevato che la 6ª Commissione intende concludere l'esame del provvedimento in tempi rapidi e che il Governo può riformulare la disposizione in sede di esame presso l'Assemblea, propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti 1.0.3 (nuova formulazione) e 1.14, osservando che l'eventuale approvazione di quest'ultimo supera la condizione già formulata sul testo con riferimento ai limiti di utilizzazione del fondo speciale; il parere di nulla osta sull'emendamento 1.13 è a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano soppresse dalle parole «si provvede quanto» fino alle parole «25 miliardi»; il parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.5 è a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che siano soppresse le parole «sul capitolo 7251 del Ministero dell'interno».

La Sottocommissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**(4755) Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime**

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta di un disegno di legge recante agevolazioni per gli investimenti nelle imprese marittime. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 2 che prevede l'assegnazione di un credito di imposta in caso di investimenti finalizzati al rinnovo o ammodernamento della flotta delle imprese marittime: al riguardo, sembra opportuno riformulare il comma 1 al fine di consentire una maggiore flessibilità, ad esempio prevedendo che la misura indicata del 12 per cento

rappresenti il limite massimo dell'agevolazione concedibile e introdurre un esplicito rinvio ai limiti finanziari anche nell'ambito dell'articolo 4, che regola l'emanazione delle disposizioni attuative del citato credito di imposta. In relazione alla clausola di copertura – che fa riferimento a riduzioni di vigenti autorizzazioni di spesa – occorre acquisire indicazioni sulla sussistenza delle risorse indicate e chiarire che la riduzione deve riguardare autorizzazioni che presentano le medesime caratteristiche, in termini di durata dei limiti di impegno, delle nuove autorizzazioni.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver concordato con le osservazioni relative all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 4, conferma la disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura e la coerenza temporale tra i limiti di impegno delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa e le nuove autorizzazioni.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 2, comma 1, le parole «pari al» siano sostituite con le parole «fino al» e all'articolo 4 sia introdotto un esplicito rinvio ai limiti finanziari indicati al comma 3 dell'articolo 2, quale criterio per l'emanazione delle disposizioni attuative.

**Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del Commercio con l'estero (n. 734)**

(Osservazioni alla 10ª Commissione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta dello schema di regolamento concernente gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero. La relazione tecnica afferma che dal regolamento non derivano aumenti della dotazione organica del Ministero, ma in relazione al comma 2 dell'articolo 5, che prevede l'attribuzione di specifici incarichi dirigenziali, sottolinea che la disposizione dovrebbe essere realizzata senza dar luogo a nuove nomine di dirigenti. Al riguardo potrebbe essere opportuno l'inserimento di una precisazione in tal senso nel testo della norma. In relazione all'articolo 7, concernente il trattamento economico, la relazione tecnica fa presente che il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro», ma non precisa, né tale vincolo è esplicitato nella norma, se l'attribuzione dei trattamenti economici ivi indicati debba rispettare il limite degli attuali stanziamenti di bilancio. La Nota di lettura del Servizio del bilancio evidenzia, inoltre, che non vi è corrispondenza tra il totale delle unità di personale da adibire alle istituende strutture e i dati desumibili dallo stato di previsione per il 2000 del Ministero del commercio estero.

Il sottosegretario MORGANDO sottolinea che l'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 2, garantisce che gli incarichi dirigenziali siano conferiti nell'ambito del limite massimo di incarichi assegnati all'amministrazione; in relazione all'articolo 7, conferma che i vigenti stanziamenti di bilancio costituiscono un vincolo per la definizione del trattamento economico. Per ciò che concerne i rilievi relativi alle unità di personale, fa presente che le risorse assegnate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro sono attualmente determinate sulla base di un organico superiore a quello individuato nel regolamento.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, si esprime in senso favorevole sullo schema di regolamento in titolo, osservando che appare opportuno esplicitare nell'ambito dell'articolo 7 che le vigenti dotazioni di bilancio costituiscono un limite massimo per la definizione dei trattamenti economici.

**(4084) MONTAGNINO e BEDIN. – Norme dirette a favorire l'assunzione di congiunti di lavoratori deceduti nel corso del rapporto di lavoro**

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni dirette a favorire l'assunzione di congiunti di lavoratori deceduti. Per quanto di competenza, segnala che appare opportuno approfondire – eventualmente mediante richiesta di relazione tecnica – i rilievi di natura finanziaria del provvedimento, tenuto conto che viene disposto il recupero parziale dei contributi versati dall'impresa per il lavoratore deceduto.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione delibera quindi di richiedere la relazione tecnica al Governo.

**(4177) MONTAGNINO e BEDIN. – Nuove norme per i figli superstiti del lavoratore**

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta di un disegno di legge recante norme per i figli superstiti del lavoratore. Per quanto di competenza, segnala che appare opportuno approfondire – eventualmente mediante richiesta di relazione tecnica – i rilievi di natura finanziaria del provvedimento, tenuto conto che sembra prevedersi un ampliamento della platea dei beneficiari dei trattamenti in favore dei superstiti.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione delibera quindi di richiedere al Governo la relazione tecnica.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2000

**119<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(3632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PIERONI ed altri – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica:** parere favorevole con osservazioni;

**(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione,** approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori, Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontana ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana; e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa: parere favorevole con osservazioni.



## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 ottobre 2000, ore 8,45 e 14,30*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise (4817).

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del capitolo 1286 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (n. 735).
- Schema di regolamento per la rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (n. 745).

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).

- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

- LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (3688).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).

- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (3811).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (3989).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- D'ONOFRIO – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

## VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).
- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (4809) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica (3632).

X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000 (4783) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un’anticipazione sull’indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell’indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell’indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell’indennità di buonauscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all’articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell’indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonauscita dei pubblici dipendenti (2407).

- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (4264).
- GIARETTA ed altri. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (4393).
- BONATESTA. – Norme per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori privi della vista (4657).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina delle associazioni di promozione sociale (4759) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Corleone; Scalia; Lucà ed altri; Di Capua e Chiavacci; Massidda ed altri; Errigo; Galeazzi ed altri*).
- SERENA. – Legge sull'associazionismo sociale (2171).

XV. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XVI. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).



- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputati MITOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione (4778) (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

XVII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Mercoledì 4 ottobre 2000, ore 8,30 e 14,30*

### IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (4780) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738).
- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).
- Modifica all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2570-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla 2<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri*).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti (3659).
- SENESE ed altri. – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).
- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari (4704).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).

- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo (4737).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa)*.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e di indulto (4598).
- RUSSO SPENA ed altri. – Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile (4638).
- MILIO. – Concessione di indulto (4654).
- SCOPELLITI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto (4658).
- CIRAMI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto ed istituzione di una Commissione per la umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale (4674).
- MANCONI ed altri. – Concessione di indulto (4701).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri)*.
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- e della petizione n. 338 ad essi attinenti.

## VII. Esame dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
  - SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).
  - PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).
  - PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).
  - BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).
  - DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).
- 

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 ottobre 2000, ore 15,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti per il completamento e l'aggiornamento della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero (4721).

*IN SEDE DELIBERANTE*

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario per l'iniziativa HIPC (Paesi poveri maggiormente indebitati) (4790).

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 ottobre 2000, ore 14,30*

**IN SEDE REFERENTE****I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Norme per l'istituzione del servizio militare professionale (4672) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BERTONI ed altri. – Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva (48).
- UCCHIELLI ed altri. – Norme sul servizio di leva e sulla sua durata (1465).
- MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria (2336).
- MANFREDI. – Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato (2972).
- FLORINO ed altri. – Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni (3790).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme sulla riforma della leva obbligatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione civile e del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta (3816).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva (3818).
- Athos DE LUCA. – Norme a tutela dei cittadini durante lo svolgimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico nazionale militare (4199).
- MANZI ed altri. – Misure urgenti per la riforma e la riqualificazione del servizio militare di leva obbligatorio (4274).
- BATTAFARANO. – Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva (4653).
- MANFREDI ed altri. – Istituzione della Guardia nazionale (4250).

**II. Esame del disegno di legge:**

- AGOSTINI ed altri. – Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche (4725).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Programma pluriennale di A/R Stato Maggiore Esercito n. 11/2000 relativo all'acquisizione di n. 80 mortai calibro 120 millimetri rigati (n. 741).
- Programma pluriennale di A/R Stato Maggiore Esercito n. 15/2000 relativo all'acquisizione di n. 2000 missili c/c «F2A», attivi, lanciabili da posti tiro «MILAN» attualmente in servizio (n. 742).
- Programma pluriennale di R/S Stato Maggiore Marina n. 21/2001 relativo allo sviluppo di un siluro pesante di nuova generazione (n. 743).
- Programma annuale di A/R Stato Maggiore Aeronautica n. 3/2000 relativo all'acquisizione di n. 300 kits a guida laser «LIZARD» per allestimento bombe MK-82 (n. 744).

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 ottobre 2000, ore 15*

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738).
  - MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
  - BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
-

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 ottobre 2000, ore 8,30 e 15*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- VENTUCCI ed altri. – Agevolazioni in favore delle nuove famiglie (2785).
- Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (4592).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise (4817).

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di Regolamento recante: «Disciplina degli uffici di diretta collaborazione con l'Organo di direzione politica del Ministero delle finanze» (n. 762).
- 

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 ottobre 2000, ore 15*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2000 (n. 736).

- Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico per l'anno 2000 (n. 737).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
  - Schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree universitarie specialistiche (n. 738)
  - Elenco concernente le proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali per il 2000 e il 2001 (n. 739).
  - Schema di decreto concernente modalità e criteri per l'attuazione di interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali (n. 746).

#### *IN SEDE REFERENTE*

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
  - MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
  - LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili (1719).
  - GERMANÀ ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (4573).

### **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 ottobre 2000, ore 15*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Proposta di nomina dell'Amministratore dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) (n. 155).



*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime (4755).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo (945).
- SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (1277).
- SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori) (1384).
- BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (1911).
- SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3122).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3143).
- TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento (3305).
- SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (3572).
- Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori (3694).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva (3948).

- CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (4437).
  - e dei voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti.
- 

## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

*Mercoledì 4 ottobre 2000, ore 15,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- WILDE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità della crisi e della liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate (*Doc. XXII, n. 32*).
- Deputati Alessandro RUBINO e DEODATO. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM nonché sulle modalità della sua liquidazione (2459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto di ripartizione dello stanziamento di cui al capitolo 2860 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2000 (n. 764).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del Commercio con l'estero (n. 734).
-

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 ottobre 2000, ore 15*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Interrogazioni.

**IN SEDE REFERENTE**

I. Esame del disegno di legge:

- BOSI. – Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto (4709).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MONTAGNINO e BEDIN. – Norme dirette a favorire l'assunzione di congiunti di lavoratori deceduti nel corso del rapporto di lavoro (4084).
- MONTAGNINO e BEDIN. – Nuove norme per i figli superstiti del lavoratore (4177).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
- MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
- PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- e della petizione n. 509 ad essi attinente.

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
  - CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
  - PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).
  - e della petizione n. 582 ad essi attinente
- 

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 ottobre 2000, ore 15*

**IN SEDE REFERENTE**

## I. Esame dei disegni di legge:

- Regolamentazione del settore erboristico (4380) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli*)
- CAMPUS ed altri. - Regolamentazione del settore delle erbe medicinali (4522).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (4720) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (1637-1660-1714-1945 e 4102-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Cortiana ed altri; Lavagnini ed altri; Servello ed altri; De Anna ed altri e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario (4732) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CARELLA ed altri. – Classificazione e quantificazione delle minora-zioni visive (3984).

- DI ORIO. – Norme in materia di erboristeria e di piante officinali (1332).
- SERENA. – Norme in materia di erboristeria (2318).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Indagine conoscitiva sullo stato dell'assistenza sanitaria negli istituti di pena: programma dell'indagine.

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 ottobre 2000, ore 15*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Proposta di indagine conoscitiva sui fatti alluvionali verificatisi in Calabria nei mesi di settembre e ottobre 2000.

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge-quadro in materia di incendi boschivi (580-988-1182-1874-3756-3762 e 3787-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri; Carcarino; Camo ed altri; Manfredi ed altri; Specchia ed altri; Capaldi ed altri; Giovanelli ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati*).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme di prevenzione e repressione del fenomeno degli incendi boschivi (4715).
- BETTAMIO ed altri. – Disposizioni in materia di tutela del patrimonio boschivo (4089).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (4337).
- SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995 (1817).

- Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori (2462).
  - VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie (2769.)
  - VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3415).
  - SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3472).
  - e della petizione n. 653, ad essi attinente
- 

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario**

*Mercoledì 4 ottobre 2000, ore 8,30*

Esame dello schema di relazione sullo stato di attuazione dei dipartimenti di prevenzione.

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali**

*Mercoledì 4 ottobre 2000, ore 13,30*

Esame, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato:

- Legge comunitaria 2000 (Esame S. 4783, approvato dalla Camera dei deputati).

Esame, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Cremazione (Esame testo unificato C. 307 e abb.).
  - Integrazione sociale delle persone che esercitano la prostituzione (Esame Nuovo testo C. 6622).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 4 ottobre 2000, ore 14*

Comunicazioni del Presidente.

- Seguito dell'esame di un provvedimento relativo a Tribune politiche in sede nazionale.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Mercoledì 4 ottobre 2000, ore 14*

Esame dello schema di relazione sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti privatizzati di previdenza e assistenza.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite**  
**ad esso connesse**

*Mercoledì 4 ottobre 2000, ore 13,30*

Seguito dell'esame della proposta di documento sui traffici illeciti e le ecomafie.

---

## **COMITATO PARLAMENTARE**

**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della  
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e  
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

*Mercoledì 4 ottobre 2000, ore 20,30*

Indagine conoscitiva sulla tratta degli esseri umani:

- Audizione del dottor Steffan de Mistura, Direttore capo missione, Centro d'informazione delle Nazioni Unite per Italia, Malta, Santa Sede e S. Marino (UNIC).
- 

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa  
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Mercoledì 4 ottobre 2000, ore 13,30*

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- Audizione del Ministro per la funzione pubblica, Senatore Franco Bassanini, sullo stato di attuazione della riforma dell'organizzazione del Governo.
- 

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia**

*Mercoledì 4 ottobre 2000, ore 14*

Risoluzioni:

- 7-00974 Burani Procaccini: adeguamento della legislazione in materia di pedofilia.
- 7-00952 Valetto Bitelli: pedofilia su internet.